

465.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 1° APRILE 1976

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE LUCIFREDI

INDICE

PAG.

	PAG.
Missione	27067
Disegni di legge:	
<i>(Approvazione in Commissione)</i>	27067, 27096
<i>(Proposta di assegnazione a Commissione in sede legislativa)</i>	27069
Proposte di legge:	
<i>(Annunzio)</i>	27067, 27082
<i>(Assegnazione a Commissione in sede legislativa)</i>	27096
<i>(Autorizzazione di relazione orale)</i>	27067
<i>(Proposta di assegnazione a Commissione in sede legislativa)</i>	27069
<i>(Proposta di trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa)</i>	27069
<i>(Ritiro)</i>	27067
Proposte di legge (Seguito della discussione):	
FORTUNA ed altri: Disciplina dell'aborto (1655);	
CORTI ed altri: Norme sulla interruzione della gravidanza (3435);	

FABBRI SERONI ADRIANA ed altri: Norme per la regolamentazione della interruzione volontaria di gravidanza (3474);	
MAMMI ed altri: Istituzione dei « consultori comunali per la procreazione responsabile ». Revisione delle norme del codice penale relative alla interruzione della gravidanza (3651);	
ALTISSIMO ed altri: Disposizioni sulla propaganda anticoncezionale e l'educazione sessuale per una procreazione responsabile, sull'interruzione della gravidanza e sull'abrogazione di alcune norme del codice penale (3654);	
PICCOLI ed altri: Disposizioni relative al delitto di aborto (3661)	27070
PRESIDENTE	27070, 27072, 27073, 27082 27083, 27086, 27088, 27089, 27095
ALTISSIMO	27085
BENEDETTI	27083
BOZZI, <i>Relatore per la maggioranza</i>	27071
CODACCI-PISANELLI	27071, 27078, 27088, 27089
CHANOUX	27084

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° APRILE 1976

	PAG.
CORTI	27087
COSTAMAGNA	27078, 27088
D'ANIELLO, <i>Relatore per la maggioranza</i>	27082
DELFINO	27070
DELL'ANDRO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	27083
DEL PENNINO, <i>Relatore per la maggioranza</i>	27083, 27095
DE MARZIO	27088
FELISETTI	27072
FORTUNA	27076, 27088
FRASCA, <i>Presidente della XIV Commissione</i>	27083
LA LOGGIA	27082
MAMMÌ	27087
MARINELLI	27086
MAZZOLA	27082, 27085
MISASI, <i>Presidente della IV Commissione</i>	27095
MUSOTTO	27091

	PAG.
NATTA	27070, 27073
PAZZAGLIA	27073, 27083
RICCIO STEFANO	27088
RIZ	27088
SPAGNOLI	27089
Interrogazioni e interpellanze (Annunzio)	27096
Interrogazione urgente (Svolgimento):	
PRESIDENTE	27067, 27068, 27069
COSTAMAGNA	27068
STAMMATI, <i>Ministro delle finanze</i>	27068
Corte costituzionale (Trasmissione di atti)	27082
Votazione segreta mediante procedimento elettronico	27092
Ordine del giorno della seduta di domani	27096
Ritiro di un documento del sindacato ispettivo	27097

La seduta comincia alle 11.

GIRARDIN, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 16 marzo 1976.
(*E approvato*).

Missione.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma del secondo comma dell'articolo 46 del regolamento, il deputato Mitterdorfer è in missione per incarico del suo ufficio.

**Annunzio
di proposte di legge.**

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

TARSIA INCURIA: « Riconoscimento dei servizi prestati dagli ufficiali del ruolo d'onore » (4405);

COLUCCI ed altri: « Nuove disposizioni in materia di trattamento economico agli invalidi civili » (4406).

Saranno stampate e distribuite.

Ritiro di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Salvatori ha chiesto, anche per conto degli altri firmatari, di ritirare la seguente proposta di legge:

SALVATORI ed altri: « Riordinamento delle accademie di belle arti » (3523).

Questa proposta di legge sarà, pertanto, cancellata dall'ordine del giorno.

Approvazioni in Commissione.

PRESIDENTE. Nella sua riunione di ieri in sede legislativa la XII Commissione permanente (Industria) ha approvato i seguenti progetti di legge:

« Norme per gli impianti di riscaldamento negli edifici » (3633), *con modificazioni e il titolo*: « Norme per il conten-

imento del consumo energetico per usi termici negli edifici »;

« Modifica di alcuni articoli della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, sulla disciplina della produzione e del commercio delle acqueviti » (2702), *con modificazioni*.

Autorizzazioni di relazione orale.

PRESIDENTE. Avverto che la II Commissione permanente (Interni), in sede referente, ha deliberato di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente all'Assemblea sui seguenti progetti di legge:

« Norme sul decentramento e sulla partecipazione dei cittadini nell'amministrazione del comune » (*testo unificato delle proposte di legge di iniziativa dei senatori Signorello ed altri; Cossutta ed altri; Lepre ed altri e di un disegno di legge, approvato dal Senato*) (4387);

MARZOTTO CAOTORTA e COLOMBO VITTORINO: « Elezione degli organismi rappresentativi di decentramento amministrativo comunale » (3481);

TRIVA ed altri: « Norme sulla partecipazione popolare e sul decentramento dei comuni » (4122);

MASSARI ed altri: « Principi generali in materia di decentramento amministrativo dei comuni » (4235).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

**Svolgimento
di una interrogazione urgente.**

PRESIDENTE. Il signor ministro delle finanze ha informato la Presidenza che desidera rispondere subito alla seguente interrogazione, non iscritta all'ordine del giorno, della quale il Governo riconosce l'urgenza:

Costamagna, al Presidente del Consiglio dei ministri e al ministro delle finanze, « per sapere se risponde a verità l'incredibile notizia pubblicata da un'agenzia giornalistica romana, secondo la quale nei gior-

ni scorsi la moglie dell'ex ministro della sanità onorevole Mariotti è stata fermata alla frontiera svizzera dalla Guardia di finanza e le sono stati sequestrati 800 milioni di lire;

per chiedere, nel caso ciò non rispondesse a verità, di procedere contro chi ha pubblicato tale accusa, e, nel caso rispondesse a verità, per sapere quale azione il Governo intenda prendere per accertare la provenienza di una cifra tanto ragguardevole, che, se esportata illegalmente, avrebbe arrecato tanto danno al paese » (3-04499).

Il signor ministro delle finanze ha facoltà di rispondere.

STAMMATI, *Ministro delle finanze*. Signor Presidente, onorevoli deputati, è destituita di ogni fondamento la notizia, riferita da un organo locale d'agenzia e ripresa in questa interrogazione, secondo la quale nei giorni scorsi, alla frontiera svizzera, la Guardia di finanza avrebbe proceduto al fermo della consorte dell'onorevole Mariotti e al relativo sequestro di 800 milioni di lire. Guardia di finanza e autorità doganali di frontiera hanno totalmente escluso l'episodio. Non è certo compito dell'esecutivo intraprendere le azioni conseguenti a tale accertamento negativo, dal momento che il potere-dovere degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di fare rapporto alla competente autorità giudiziaria dei reati di cui vengono a conoscenza — potere-dovere contemplato dall'articolo 2 del codice di procedura penale — non si estende ai reati punibili a querela dell'offeso. Ma il Governo, prima e oltre ogni valutazione sugli aspetti giuridici della vicenda, avverte di dover esprimere un severo giudizio di condanna di fronte a metodi che offendono il principio democratico della libera e corretta informazione. (*Generali applausi*).

Onorevoli deputati, ho voluto leggere anche la prosa burocratica della relazione preparatami dagli uffici per dare l'esatta sensazione che gli organi del Ministero hanno compiuto il loro dovere di accertare con esattezza come si erano svolti i fatti. Ero sicuro però fin dal principio di quale sarebbe stato il risultato di questa indagine, conoscendo da tanto tempo e stimando profondamente l'onorevole Mariotti, al quale desidero esprimere, a titolo mio personale e a nome del Governo, la più viva solidarietà per questa ingiusta amarezza ch'egli ha dovuto subire. (*Generali applausi*).

PRESIDENTE. Signor ministro Stammati, la ringrazio delle parole che ella ha pronunciato, le quali riguardano l'intera Camera e, più in generale, l'intero Parlamento: questo Parlamento che è sempre fatto bersaglio di accuse e di diffamazioni. Mi consenta l'Assemblea di esprimere all'onorevole Mariotti la solidarietà della Presidenza e quella mia personale. Io la conosco, onorevole Mariotti, da parecchio tempo, e so ch'ella è sempre stato un uomo retto ed onesto, sia come deputato, sia come ministro. Ha dovuto in questa circostanza patire una grande amarezza, ma ora ha avuto la riparazione che le spettava. Le sia quindi di conforto la solidarietà che le hanno espresso il Governo, la Presidenza della Camera e l'Assemblea tutta. (*Vivi, generali applausi*).

L'onorevole Costamagna ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

COSTAMAGNA. Signor Presidente, dichiaro di essere soddisfatto. Forse è la prima volta, se non vado errato, che il Governo risponde ad un'interrogazione parlamentare con tanta sollecitudine. Non me ne dolgo, anzi me ne compiaccio, proprio perché, trattandosi di un argomento che tocca l'onorabilità di un collega che ho sempre apprezzato e stimato, il Governo ha ritenuto di rompere ogni indugio, dando atto della non sussistenza del fatto. Devo dichiarare che, avendo letto l'incredibile notizia sul foglio di un'agenzia giornalistica romana, ho ritenuto, come già al congresso della democrazia cristiana, di affrontare anche in quest'aula « di petto » il problema, per poter così stigmatizzare da questa tribuna il metodo (purtroppo già invalso in altre occasioni) di avvalersi di notizie scandalistiche per gettare fango e discredito non documentato.

Invito il Governo a perseguire duramente ed inesorabilmente — e, nel caso, a predisporre un disegno di legge più aderente alla realtà — i propalatori di queste notizie; e lo invito anche a ricordare che nelle stesse condizioni si sono trovati e si trovano ancora dei deputati della mia parte politica, coinvolti da organi di stampa nello scandalo CIA, e i quali chiedono che venga posto un termine a questo « polverone » di dicerie che dilagano, per far posto invece al ristabilimento della verità dei fatti, qualunque essa sia.

Approfitto di questa occasione per rivolgere un quesito al Presidente della Camera

(me lo consenta l'onorevole Pertini, di cui tutti ammiriamo l'adamantina integrità). Vorrei sapere a quale titolo un certo signor Pannella, non deputato, il quale recentemente mi ha fatto oggetto di apprezzamenti lesivi nella mia attività di parlamentare che ha il dovere di esercitare il suo mandato, a quale titolo, dicevo, e con quale veste questo signore si aggira in questi giorni nel nostro palazzo — per di più facendo la spola fra il palazzo e la piazza occupata dai manifestanti — pur non risultandomi ancora, a tutto stamani, che egli sia iscritto alla stampa parlamentare. (*Applausi al centro e a destra*).

Concludo, signor Presidente, onorevoli colleghi, gridando una volta tanto e finalmente in questo Parlamento: viva la verità, qualunque essa sia! I governanti e i dirigenti dello Stato non devono temere la verità, lo ribadisco, qualunque essa sia e relativa a chiunque. Non vi sono uomini politici di prima categoria dei quali è proibito parlare e uomini di seconda categoria sui quali si può buttare fango allegramente, chiamandoli magari fascisti... (*Applausi a destra*). Proprio perché ho fatto la Resistenza e ho l'orgoglio di essere un grande invalido, ripeto che abbiamo combattuto non perché si creassero nuove discriminazioni, ma perché fosse affermato in ogni caso il primato della verità. (*Vivi applausi al centro e a destra*).

PRESIDENTE. Onorevole Costamagna, ella ha fatto un accenno alla CIA e a deputati che sarebbero stati fatti bersaglio di accuse. Ebbene, avrebbe dovuto ricordare che il primo ad intervenire nella questione della CIA è stato proprio il Presidente di questa Camera, che si è rivolto al presidente della Camera dei rappresentanti di Washington per ben due volte, prima con un cablogramma e una seconda volta con lettera, insistendo perché venissero fatti i nomi degli eventuali nostri colleghi coinvolti. Nella prima sua lettera di risposta il signor Carl Albert scrisse che la mia richiesta sarebbe stata « presa in esame » (dunque non che la mia domanda era infondata, ma che egli l'avrebbe, e anzi la stava studiando, insieme con il senatore Pike). Nella seconda lettera egli ha risposto invece che non gli risulta che alcun nome di deputato italiano sia implicato nell'affare CIA. Questo è l'atteggiamento che ha tenuto la Presidenza della Camera: ed ella, onorevole Costamagna, avrebbe ben potuto ricordarlo!

Proposte di assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, propongo l'assegnazione alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede legislativa dei seguenti progetti di legge:

XII Commissione (Industria):

Senatori CIPELLINI ed altri: « Norme integrative e modificative dell'articolo 12 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente il credito agevolato al commercio » (*approvato dalla VI Commissione del Senato*) (4394) (*con parere della V e della VI Commissione*);

XIV Commissione (Sanità):

« Spese per l'organizzazione relativa ai servizi per la vaccinazione obbligatoria contro la tubercolosi » (*approvato dalla XII Commissione del Senato*) (4396) (*con parere della V Commissione*).

Le suddette proposte di assegnazione saranno poste all'ordine del giorno della prossima seduta.

Proposte di trasferimento di progetti di legge dalla sede referente alla sede legislativa.

PRESIDENTE. A norma del sesto comma dell'articolo 92 del regolamento, propongo l'assegnazione in sede legislativa dei seguenti progetti di legge, per i quali le sottoindicate Commissioni permanenti, cui erano stati assegnati in sede referente, hanno chiesto, con le prescritte condizioni, il trasferimento alla sede legislativa:

VIII Commissione (Istruzione):

Senatori DE VITO ed altri: « Concessione di un contributo annuo a favore dell'Associazione "don Giuseppe De Luca" con sede in Roma » (*approvato dalla VII Commissione del Senato*) (1918);

X Commissione (Trasporti):

REGGIANI: « Proroga dei termini di cui alla legge 12 agosto 1974, n. 376, concernente norme a favore degli aeroporti civili

di Palermo-Punta Raisi e Venezia-" Marco Polo " » (4025).

Le suddette proposte di trasferimento saranno poste all'ordine del giorno della prossima seduta.

Seguito della discussione delle proposte di legge: Fortuna ed altri: Disciplina dell'aborto (1655); Corti ed altri: Norme sulla interruzione della gravidanza (3435); Fabbri Seroni Adriana ed altri: Norme per la regolamentazione della interruzione volontaria di gravidanza (3474); Mammi ed altri: Istituzione dei « consultori comunali per la procreazione responsabile ». Revisione delle norme del codice penale relative alla interruzione della gravidanza (3651); Altissimo ed altri: Disposizioni sulla propaganda anticoncezionale e l'educazione sessuale per una procreazione responsabile, sull'interruzione della gravidanza e sull'abrogazione di alcune norme del codice penale (3654); Piccoli ed altri: Disposizioni relative al delitto di aborto (3661).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge: Fortuna ed altri: Disciplina dell'aborto; Corti ed altri: Norme sulla interruzione della gravidanza; Fabbri Seroni Adriana ed altri: Norme per la regolamentazione della interruzione volontaria di gravidanza; Mammi ed altri: Istituzione dei « consultori comunali per la procreazione responsabile ». Revisione delle norme del codice penale relative all'interruzione della gravidanza; Altissimo ed altri: Disposizioni sulla propaganda anticoncezionale e l'educazione sessuale per una procreazione responsabile, sull'interruzione della gravidanza e sulla abrogazione di alcune norme del codice penale; Piccoli ed altri: Disposizioni relative al delitto di aborto.

DELFINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELFINO. Signor Presidente, volevo farle presente che molti colleghi sono impe-

gnati nelle varie Commissioni legislative, nei Comitati ristretti, nella Commissione sulla radiotelevisione e in quella inquirente per i procedimenti d'accusa: essi in questo modo sono evidentemente nell'impossibilità di partecipare ai lavori dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Onorevole Delfino, ella sa che tutte le volte che mi è stata fatta presente una situazione consimile io sono sempre intervenuto prontamente essendo mia norma evitare contemporaneità di lavori tra Commissioni e sedute dell'Assemblea in cui siano previste votazioni. Tutte le Commissioni attualmente riunite siano dunque — qualora ciò non sia già avvenuto — immediatamente sconvocate.

DELFINO. La ringrazio, signor Presidente.

NATTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NATTA. Signor Presidente, considero necessario un chiarimento sull'ordine dei nostri lavori per quel che attiene all'esame degli articoli. Dopo l'approvazione l'altro ieri del testo sostitutivo dell'articolo 1, mi pare che vi siano ora alcuni articoli aggiuntivi al medesimo, presentati dagli onorevoli Piccoli ed altri. Sennonché, se ho ben inteso, gli articoli aggiuntivi in questione — si tratta in particolare degli articoli aggiuntivi 1. 0. 6 e 1. 0. 7 — riproducono, integralmente o in parte, gli articoli 18 e 16 del testo delle Commissioni. Quindi, più che di articoli aggiuntivi all'articolo 1, siamo in presenza di una proposta di mutamento nell'ordine di esame degli articoli del testo delle Commissioni, che io ritengo sia il testo al quale devono rapportarsi il dibattito e l'esame dell'Assemblea.

Debbo subito dire che non vedo alcuna ragione di anticipare l'esame di questi articoli, il 18 e il 16: non ne vedo alcuna ragione, innanzitutto, sotto il profilo formale, perché mi pare che l'ordine che noi dobbiamo assumere a norma per la nostra trattazione debba essere, come dicevo, appunto quello che discende dal testo-base delle Commissioni, e non quello meramente eventuale che si configura a seguito della presentazione di articoli aggiuntivi.

Mi permetto anche, signor Presidente, di richiamare la sua attenzione e quella

degli onorevoli colleghi sul problema di sostanza di fronte al quale ci troviamo. Gli articoli 18 e 16 del testo delle Commissioni — o, che è lo stesso, gli articoli aggiuntivi 1. O. 6 e 1. O. 7, ai quali ho fatto riferimento — sono, in realtà, articoli non controversi, o tra i meno controversi del provvedimento al nostro esame. Io ritengo invece che, giunti a questo punto, sia bene che senza ulteriori indugi noi affrontiamo la questione essenziale, il punto focale di questo progetto di legge, che è quello costituito dagli articoli 2 e 3 e seguenti del testo delle Commissioni, in merito a cui — sappiamo — si prospettano ipotesi diverse di nuova disciplina dell'aborto. Quindi la mia richiesta, signor Presidente, è di passare subito all'esame dell'articolo 2 del testo delle Commissioni, e dei relativi emendamenti.

PRESIDENTE. Vede, onorevole Natta, la Presidenza ha testé ricevuto anche due articoli aggiuntivi presentati dalle Commissioni, essi pure riferiti all'articolo 1, e che è probabile assorbano gli analoghi articoli aggiuntivi (anch'essi 1-*bis* e 1-*ter*) dell'onorevole Piccoli. Sarebbe utile sapere se con ciò le Commissioni abbiano inteso avallare anche l'ordine procedurale risultante dalla numerazione apposta agli articoli aggiuntivi.

BOZZI, Relatore per la maggioranza. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOZZI, Relatore per la maggioranza. Signor Presidente, il Comitato ristretto ha già esaminato la questione che è stata ora sollevata dall'onorevole Natta e si è dichiarato favorevole, a maggioranza, a passare subito all'esame dell'articolo 2 del testo delle Commissioni, anziché degli articoli aggiuntivi all'articolo 1. Per altro, nell'ipotesi in cui l'Assemblea dovesse andare in diverso avviso, il Comitato ha portato la sua attenzione sul merito degli articoli in questione. La presentazione di articoli aggiuntivi da parte delle Commissioni, cui ella, signor Presidente, ha accennato, ha quindi un valore che definirei subordinato: per l'ipotesi — ripeto — in cui la Camera dovesse, discostandosi dall'avviso espresso dal Comitato ristretto, decidere di procedere innanzitutto all'esame e alla votazione degli articoli aggiuntivi in questione, abbiamo ritenuto di affiancare alle formula-

zioni dell'onorevole Piccoli queste altre di cui ai nostri articoli aggiuntivi testé presentati alla Presidenza.

Desidero esprimere le ragioni per le quali il Comitato ristretto ha assunto a maggioranza, le posizioni ora da me enunciate riguardo all'ordine di trattazione dell'articolato. Per gli articoli aggiuntivi all'articolo 1 non si tratta, in realtà, di emendamenti nel senso tecnico usuale; si tratta, soprattutto, di spostamento di articoli da una sede, quella occupata nel testo delle Commissioni, ad un'altra sede, in capo cioè al progetto di legge. Noi abbiamo fatto, in sostanza, una considerazione di ordine politico: l'anticipazione di sede proposta comporta un certo « taglio » politico della legge. Ignorando quale sarà la sorte degli articoli successivi, cioè del merito sostanziale del provvedimento, non ci sentiamo di acconsentire a tale anticipazione, perché non possiamo ancora valutare quale portata avrebbe il « taglio » politico impresso alla legge col premettere il carattere di reato dell'aborto prima di sapere quali risulteranno le esclusioni dal reato. Questa è la ragione di merito politico per la quale il Comitato ristretto è, a maggioranza, contrario a prendere subito in esame gli articoli aggiuntivi all'articolo 1.

Se nel corso della discussione si dovesse trovare un'intesa soddisfacente, il problema della collocazione potrebbe essere, forse, riveduto in sede di coordinamento.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, sul richiamo formulato dall'onorevole Natta, e appoggiato dalle Commissioni, hanno facoltà di parlare, ai sensi dell'articolo 41 del regolamento, un oratore a favore e un oratore contro.

CODACCI-PISANELLI. Chiedo di parlare contro.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CODACCI-PISANELLI. Intervenendo l'altro ieri per illustrare il nostro emendamento sostitutivo dell'articolo 1, mi sforzai di delineare una certa impostazione di dialogo — che ha avuto un primo risultato positivo — sollecitando alla ricerca di ciò che ci unisce senza accentuare quel che ci possa dividere. La presentazione di emendamenti da parte nostra si muove lungo questa linea. Abbiamo individuato un primo pun-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° APRILE 1976

to sul quale saremmo certo stati d'accordo: la formulazione da noi proposta come articolo primo, che ha ricevuto infatti l'approvazione unanime dell'Assemblea. L'articolo aggiuntivo che immediatamente segue — da collocarsi come articolo 1-bis — concerne un ulteriore punto sul quale ritengo si possa essere tutti d'accordo: senza entrare nel merito, ricordo che vi si tratta dell'aborto procurato su donna non consenziente. Con la sua approvazione, dunque, potremmo compiere insieme un altro passo avanti: è questa una ragione sostanziale della nostra opposizione alla proposta Natta (poiché mi rendo conto che dietro le questioni procedurali ve n'è sempre una di carattere sostanziale). Esiste, per altro, anche un'obiezione procedurale: il testo di cui sopra è stato presentato come articolo aggiuntivo all'articolo 1, onde riteniamo che, se come tale è stato recepito (e dallo stampato degli emendamenti, quale ci è stato distribuito, dobbiamo credere che la Presidenza abbia accettato tale riferimento), esso debba essere discusso e votato nell'ordine conforme, e cioè ora.

Il gruppo della democrazia cristiana insiste perciò perché si passi all'esame e alla votazione degli articoli aggiuntivi all'articolo 1, e anzitutto dell'articolo aggiuntivo Piccoli 1. O. 6.

FELISETTI. Chiedo di parlare a favore della proposta Natta.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FELISETTI. A noi socialisti sembra artificioso e surrettizio un ordine di trattazione dell'articolato che — basandosi sul dato formale della numerazione progressiva degli articoli e della collocazione proposta per i rispettivi emendamenti dai presentatori — conduca ad anteporre sostanzialmente questioni che il testo-base affronta in altri, successivi punti del progetto di legge, e nella specie negli articoli 16 e 18. Tanto più che lo spostamento non attiene soltanto alla collocazione delle norme, ma ha evidente rilievo e sostanza politica.

Credo vada ricordato che, quando due giorni fa iniziammo la discussione dell'articolato, io stesso ebbi l'onore di dire con sufficiente chiarezza che il nostro consenso allo spostamento — anche allora si trattava di questo — come articolo 1 di una disposizione, in sé non controversa, contenuta nel ventesimo e ultimo articolo del progetto di

legge era condizionato alla certezza che con tale meccanismo non si tendesse per caso a sovvertire il senso sostanziale del provvedimento rispetto al testo formulato dalle Commissioni: nel qual caso avremmo immediatamente sollecitato un decisivo confronto sull'articolo 2.

Il nocciolo del contrasto, difatti, verte sostanzialmente sull'articolo 2. Il tentativo della democrazia cristiana (che purtroppo si è spostata, bisogna finalmente dirlo, da una posizione di ragionevolezza ad una posizione gravemente più arretrata rispetto a quella che aveva assunto nel dibattito presso le Commissioni riunite), è quello di continuare ad incuneare una propria linea politica che, privilegiando tenacemente nel progetto le disposizioni penalistiche punitive dell'aborto, tende ad affermare di fatto il concetto che l'aborto è sempre reato, con ciò caricando di gravi elementi negativi di confusione lo scontro politico di fondo: questo è il disegno che, attraverso il meccanismo degli articoli aggiuntivi 1. O. 6 e 1. O. 7, si tenta di porre in atto.

Potrei fare delle considerazioni di carattere regolamentare: appellarmi, ad esempio, al secondo comma dell'articolo 85 e al secondo comma dell'articolo 86 del nostro regolamento per dire che, da un punto di vista strettamente regolamentare, la trattazione deve procedere articolo per articolo e che gli emendamenti e articoli aggiuntivi devono essere riferiti agli articoli (ed evidentemente, quando si parla di articoli, si intendono quelli del testo-base).

Ma è soprattutto per ragioni di carattere specificatamente politico e sostanziale, che noi aderiamo alla proposta formulata dall'onorevole Natta, e cioè che ci si conformi all'ordine di cui al testo delle Commissioni, passando subito alla trattazione dell'articolo 2, considerando, com'è nella sostanza, gli articoli aggiuntivi all'articolo 1 come riferiti agli articoli 16 e 18.

PRESIDENTE. Onorevole Felisetti, pur nella stima per la sua perizia di giurista, devo confermare che la Presidenza non ravvisa la possibilità di richiamarsi, per il caso in esame, agli articoli da lei citati: l'unico inquadramento regolamentare operabile è quello che colloca la questione nell'ambito dell'articolo 41 del regolamento.

Riassumendo i termini della discussione, onorevoli colleghi, vi sono due posizioni:

quella dell'onorevole Natta e quella dell'onorevole Codacci-Pisanelli. L'onorevole Natta propone di discutere gli articoli aggiuntivi all'articolo 1 quando si discuterà degli articoli 16 e 18; l'onorevole Codacci-Pisanelli propone invece che essi siano discussi, e quindi votati, subito. Pongo pertanto in votazione...

PAZZAGLIA. Signor Presidente, chiedo di parlare... (*Rumori e proteste all'estrema sinistra*).

Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Onorevole Pazzaglia, ella avrà la parola, se lo desidera, dopo la votazione, che io stavo già indicendo.

Procediamo dunque alla votazione della proposta dell'onorevole Natta di discutere gli articoli aggiuntivi Piccoli 1. 0. 6 e 1. 0. 7...

NATTA. Signor Presidente, io ho chiesto soltanto che si passi a discutere subito l'articolo 2...

PRESIDENTE. E io intendevo semplicemente completare la sua proposta, onorevole Natta. La prego di mettersi a sedere, perché stando in piedi mi... intimorisce (*Si ride*), sembrando un segno che ella ha ancora intenzione di parlare! Come dicevo, io intendevo completare la sua proposta, la quale tende in sostanza a spostare la discussione degli articoli aggiuntivi Piccoli 1. 0. 6 e 1. 0. 7 in sede di esame, rispettivamente, degli articoli 18 e 16, passando quindi ora senz'altro alla trattazione dell'articolo 2.

NATTA. Si tratta di sottigliezze, signor Presidente, ma in casi come questo anche le parole sono importanti. La mia proposta non riguarda tanto il momento in cui si debbano discutere gli articoli aggiuntivi Piccoli 1. 0. 6 e 1. 0. 7, ma si limita alla semplice richiesta che l'Assemblea passi ad esaminare subito l'articolo 2.

PRESIDENTE. Per l'appunto, io non ho fatto altro che precisare con maggior chiarezza il suo assunto, onorevole Natta. Pongo in votazione la proposta Natta.

(*È approvata — Commenti*).

Passiamo pertanto all'articolo 2 nel testo delle Commissioni. Se ne dia lettura.

GIRARDIN, *Segretario*, legge:

« L'interruzione volontaria della gravidanza è consentita nei primi novanta giorni:

a) quando la gravidanza o il parto o la maternità porterebbero ad un serio pregiudizio per la salute fisica o psichica della donna in relazione o alle condizioni di salute in atto della donna stessa, ovvero alle sue condizioni economiche o sociali o familiari, ovvero all'accertamento di rilevanti rischi di gravi malformazioni fetali o di gravi anomalie congenite del nascituro;

b) quando la gravidanza sia stata conseguenza di violenza carnale o di atti di libidine violenti o di rapporti carnali tra le persone indicate nell'articolo 564, primo comma, del codice penale ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'intero articolo.

2. 1.

Riccio Stefano.

Poiché l'onorevole Riccio non è presente, s'intende che abbia rinunciato a svolgerlo.

È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'intero articolo con il seguente:

Chiunque cagiona l'aborto di una donna con il consenso di lei è punito con la reclusione fino a quattro anni.

La stessa pena si applica alla donna consenziente.

Se dal fatto previsto nel primo comma deriva la morte della donna, la pena è della reclusione da 4 a 8 anni; se ne derivano lesioni personali, la pena è della reclusione da 2 a 5 anni.

Oltre che nei casi previsti dal codice penale, non sono punibili chiunque cagiona l'aborto di una donna consenziente e la donna stessa, quando l'ulteriore gestazione implichi danno, o pericolo, grave e non altrimenti evitabile, per la salute della madre.

2. 4.

De Marzio, Pazzaglia, d'Aquino, Manco, Valensise, Marinelli, di Nardo, Macaluso Antonino, Buttafuoco, Tortorella Giuseppe, Milia.

PAZZAGLIA. Chiedo di svolgerlo io, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAZZAGLIA. Signor Presidente, desidero anzitutto osservare che, nell'unica seduta in cui la Camera si è pronunciata con una votazione sugli articoli del provvedimento in esame, cioè approvando l'altro ieri una nuova formulazione dell'articolo 1 frutto di trasposizione dall'articolo 20, abbiamo votato senza che venisse sollevata la questione che è stata posta oggi. (*Rumori all'estrema sinistra e a sinistra — Commenti*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi!

PAZZAGLIA. Dicevo che nella seduta nella quale è stato approvato l'articolo 1 la Camera in realtà ha trasposto in tal sede l'articolo 20 del testo delle Commissioni: a lei certamente non sfugge, signor Presidente, come non è sfuggito a noi, che l'abrogazione delle norme contenute nel titolo decimo del secondo libro del codice penale era prevista nel testo delle Commissioni, all'articolo 20.

Che cosa ha voluto fare la Camera approvando quel nuovo testo dell'articolo 1? Ha voluto dare alla legge un'impostazione completamente diversa: e nessuno allora ha obiettato in punto di procedura. Pertanto mi sorprende che, di fronte ad un'analoga richiesta di dare un'impostazione diversa al testo normativo al nostro esame — questo è appunto il senso degli articoli aggiuntivi Piccoli 1. O. 6 e 1. O. 7 — oggi si eccipisce da talune parti una pretesa illegittimità, sotto il profilo procedurale, della richiesta stessa.

Ho detto questo, signor Presidente, non perché voglia rimettere in discussione l'argomento, ma perché stiamo entrando nello esame dell'articolo 2, e quindi degli emendamenti che ad esso sono stati presentati. Il testo varato dalle Commissioni ha una sua logica. L'articolo 1 del testo delle Commissioni — che è stato soppresso, perché, come dicevo, la Camera ha (all'unanimità) approvato in suo luogo l'emendamento sostitutivo presentato dai colleghi del gruppo democratico cristiano — stabiliva alcuni principi attinenti al diritto alla procreazione cosciente e responsabile e alla tutela del rispetto della vita umana dal suo inizio, e inoltre, pur senza definire i casi, affermava il principio di un'area di liceità dell'interruzione della gravidanza.

Il voto che la Camera ha allora espresso, in sostanza, non può non essere interpretato come una reiezione dei concetti e delle valutazioni che erano contenuti nello

articolo 1 del testo delle Commissioni. Bisogna allora riconsiderare tutta la struttura della legge. Proprio in questo senso noi, che avevamo presentato un emendamento all'articolo 1 (soppressivo della parte che sanciva la liceità dell'aborto nelle circostanze e nei modi previsti dagli articoli seguenti), abbiamo ritenuto, d'accordo con la Presidenza, che tale emendamento dovesse considerarsi assorbito, in quanto il testo approvato era più ampio e travolgeva quello delle Commissioni. Con il nostro emendamento all'articolo 2, che sto ora illustrando, ci accingiamo oggi a dar seguito a quella premessa cominciando a proporre una nuova formulazione di questo provvedimento. Il nostro emendamento è in parte analogo all'articolo aggiuntivo Piccoli 1. O. 7. Ma mi pare che non possa essere messa in dubbio l'esattezza della collocazione del nostro emendamento. Esso si riferisce allo articolo 2, signor Presidente, perché prevede ed elenca cause di non punibilità per l'aborto e quindi si contrappone alla tesi della liceità, postulata dall'articolo 2 attuale; esso quindi è collocato nel punto giusto, perché tende ad eliminare dall'articolo 2 le affermazioni informate a quel principio della liceità dell'aborto che è stato cancellato in sede di articolo 1.

Lo scopo dell'emendamento è non solo quello di stabilire una nuova disciplina repressiva del reato di aborto di donna consenziente (risultato che poteva essere ottenuto anche operando su un'altra norma già prevista nel testo delle Commissioni), ma anche quello di eliminare quelle formulazioni consequenziali al postulato della liceità di cui ora ho parlato.

L'articolo 2 del testo delle Commissioni comincia infatti con queste parole: «L'interruzione volontaria della gravidanza è consentita...»; mentre noi intendiamo affermare che essa non è consentita, che interrompere la gravidanza è un delitto, anche se poi affermiamo che chi commette questo delitto non è punibile, oltre che nei casi previsti dall'articolo 54 del codice penale, anche quando la prosecuzione della gestazione implichi danno o pericolo grave, non altrimenti evitabile, per la salute della donna.

Con questo emendamento, in definitiva, vogliamo riallacciare ai principi costituzionali, visto che quanto previsto all'articolo 2 del testo delle Commissioni è completamente esorbitante dai limiti segnati dalla

nota sentenza della Corte costituzionale. Ciò significa che la Camera non può approvare l'articolo 2 del testo delle Commissioni senza violare principi affermati dalla Corte costituzionale, secondo la quale l'aborto è penalmente illecito, e pertanto da reprimere, salvo i casi di grave pericolo per la salute della madre.

In definitiva, a questo punto la Camera deve, senza ricercare impossibili soluzioni di compromesso, decidere se rispettare o meno i principi costituzionali sui quali mi sono soffermato nel mio intervento in sede di discussione sulle linee generali, e che mi permetto di riassumere ora brevemente.

La Corte costituzionale ha parlato di interessi costituzionalmente protetti, e in primo luogo del diritto alla vita come diritto fondamentale dell'uomo, riconosciuto dall'articolo 2 della Costituzione. L'altro interesse costituzionalmente protetto è quello alla salute della persona.

La Corte ha poi indicato una scala di valori, premettendo che il feto e l'embrione, pur non essendo ancora persona, sono ugualmente protetti dalla Carta costituzionale attraverso le norme che riguardano la maternità e il diritto alla vita, visto che nessun dubbio può esistere sul fatto che si tratti di forme di vita, anche se non di vita autonoma. Il conseguente conflitto tra interessi allo stesso modo protetti dalla Costituzione (interesse alla vita dell'embrione e interesse alla salute della madre) è stato risolto dalla Corte con l'affermazione che tra i due deve prevalere quello alla salute della madre.

Oltre questo limite ben preciso, però, non è assolutamente possibile andare: chiunque di noi può avere riserve su quella sentenza della Corte costituzionale, ma, finché esiste, essa non può essere ignorata.

Invece l'articolo 2 del testo delle Commissioni varca abbondantemente i limiti indicati dalla Corte.

Tralasciamo il riferimento ai primi novanta giorni di gestazione, in quanto si tratta di un aspetto prettamente medico della questione, che non attiene ai principi. Il fatto è che in quell'articolo si dice che l'aborto è consentito « quando la gravidanza o il parto o la maternità » (cosa ben diversa da quanto ha detto la Corte costituzionale, che della maternità non si è occupata, negando cioè che si possa parlare di danno o pericolo « per la maternità », bensì solo di danno o pericolo in riferimento alla gravidanza o al parto) « porte-

rebbero ad un serio pregiudizio per la salute fisica e psichica della donna in relazione o alle condizioni di salute in atto della donna stessa, ovvero » (e qui siamo completamente fuori di qualsiasi riferimento alla scala di priorità che la Corte costituzionale ha fissato) « alle sue condizioni economiche o sociali o familiari, ovvero all'accertamento di rilevanti rischi di gravi malformazioni fetali o di gravi anomalie congenite del nascituro ».

A questa norma ci opponiamo, ma non puramente e semplicemente chiedendone la soppressione; diciamo invece che le decisioni di questa Camera devono essere ricondotte nell'alveo tracciato dalla sentenza della Corte costituzionale, cioè dell'aborto terapeutico in senso stretto, quello previsto dall'articolo 54 del codice penale allargato secondo le indicazioni della Corte.

A prescindere dalla puntuale dizione, sulla quale potremmo anche intenderci diversamente, quel che conta è che la casistica dell'aborto terapeutico deve essere ricondotta sotto la categoria delle cause di non punibilità, e non nell'area della liceità.

Devo dire a questo punto, signor Presidente, che il nostro emendamento è solo in parte analogo all'articolo aggiuntivo Piccoli 1. O. 7. Vi sono differenze per quanto riguarda le pene previste sia per gli autori dell'interruzione della gravidanza sia per la donna. In ordine alla pena stabilita qualora dall'aborto derivino lesioni personali per la donna, mentre da altre parti non si vuole indicare un minimo, il nostro emendamento lo enuncia in due anni di reclusione.

Su questo punto sarebbe opportuno, a mio avviso, procedere a votazioni per divisione, in modo da porre prima in votazione congiuntamente le parti identiche dell'articolo aggiuntivo Piccoli 1. O. 7 e del nostro emendamento, salvo invece separate votazioni per l'entità della pena all'autore dell'aborto e alla donna, che è diversa nei due testi.

PRESIDENTE. Onorevole Pazzaglia, le ricordo che la Camera ha testé deciso di rinviare la trattazione degli articoli aggiuntivi Piccoli 1. O. 6 e 1. O. 7 al momento in cui verranno in discussione, rispettivamente, gli articoli 18 e 16. L'emendamento De Marzio 2. 4, che tratta materia identica (salvo per l'ultimo comma) all'articolo aggiuntivo Piccoli 1. O. 7, sarà dunque votato per tali parti in sede di articolo 16.

PAZZAGLIA. Signor Presidente, insistiamo perché sia posto in votazione in questa sede almeno l'ultimo comma del nostro emendamento. Vedremo poi come si svilupperà la discussione.

PRESIDENTE. L'ultimo comma dell'emendamento De Marzio 2. 4 presenta analogie di formulazione con la lettera b), dell'articolo 3, onde potrebbe essere votato in quella sede.

PAZZAGLIA. Mi permetto di dissentire, signor Presidente. Vi è un punto, all'articolo 3, che effettivamente reca una formulazione simile all'ultimo comma del nostro emendamento. Però l'articolo 2 e l'articolo 3 del testo delle Commissioni sono riferiti a due casi diversi: l'articolo 2 si riferisce all'interruzione volontaria della gravidanza praticata nei primi 90 giorni; l'articolo 3 si riferisce all'interruzione volontaria della gravidanza dopo i primi 90 giorni.

PRESIDENTE. Effettivamente ella ha ragione, onorevole Pazzaglia. L'ultima parte dell'emendamento De Marzio 2. 4 potrà dunque essere posto in votazione in questa sede.

Ribadisco invece quanto ho già detto a proposito dei primi tre commi dell'emendamento, la cui trattazione dovrà avvenire al momento in cui si passerà all'esame dell'articolo 16.

PAZZAGLIA. Signor Presidente, mi rendo perfettamente conto che dopo il voto dell'Assemblea ella non può adottare una decisione diversa. Mi permetto soltanto di aggiungere che, a mio avviso, la decisione presa poco fa dall'Assemblea rappresenta un errore logico, politico e procedurale, poiché se per ipotesi l'Assemblea approvasse l'articolo 2 nel testo delle Commissioni, l'articolo aggiuntivo Piccoli 1. 0. 7, che contiene una affermazione di illiceità penale dell'aborto e stabilisce alcune cause di non punibilità, non potrebbe più essere preso in esame dall'Assemblea, e così pure i primi tre commi del nostro emendamento 2. 4. Pertanto, il momento in cui si deve decidere — ed è per questo che io desideravo intervenire prima che si votasse sulla proposta Natta, signor Presidente, per cercare di portare un contributo modesto, ma certamente utile, di chiarimento — circa la liceità o la non punibilità del-

l'aborto è proprio questo. Non per caso i socialisti hanno presentato proprio a questo articolo 2 un emendamento che tende ad affermare il principio dell'assoluta autodecidibilità della donna. E, se l'onorevole Natta ha sostenuto che si dovesse proseguire la discussione esaminando l'articolo 2, lo ha fatto perché proprio in questo momento venisse chiarita qual è la linea di demarcazione che divide gli abortisti dagli antiabortisti. E qui, ripeto, che si colloca giustamente il nostro emendamento circa le cause di non punibilità.

Ecco perché io mi permettevo — ed ho concluso l'illustrazione dell'emendamento — di sottoporre all'attenzione della Presidenza queste considerazioni, le quali per altro devono forzatamente (me ne rendo conto) cedere il passo di fronte all'intervenuto voto procedurale dell'Assemblea che ha posposto l'esame degli articoli aggiuntivi all'articolo 1.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'intero articolo con il seguente:

È consentita, a richiesta della donna, l'interruzione volontaria della gravidanza, entro i primi novanta giorni, purché l'intervento non comporti danno per la salute della donna stessa.

2. 3. **Fortuna, Felisetti, Ferri Mario, Frasca, Magnani Noya Maria, Musotto, Zaffanella, Zagari.**

L'onorevole Fortuna ha facoltà di svolgerlo.

FORTUNA. Signor Presidente, il gruppo socialista ha proposto all'articolo 2 un emendamento sostitutivo che tende a consentire l'interruzione volontaria della gravidanza, entro i primi 90 giorni, a richiesta della donna, sempre che l'intervento non comporti danno per la salute della donna stessa.

Credo che sia inutile ricordare agli onorevoli colleghi che questo emendamento si ricollega alla posizione sostenuta dai socialisti nelle Commissioni riunite; posizione allora condivisa dai liberali, dai socialdemocratici e dai repubblicani.

L'emendamento fu allora respinto per il voto contrario della democrazia cristiana e dei comunisti. Gli onorevoli colleghi ricorderanno che a causa di quel voto e della successiva approvazione, da noi contrastata,

dell'attuale testo dell'articolo 2, i relatori socialisti onorevole Musotto e onorevole Signorile si dimisero e furono sostituiti.

Riproporre oggi la nostra posizione è un atto di coerenza sostanziale e non formale. E stupisce ed indigna che taluni commentatori politici siano venuti meno al dovere di correttezza e di pulizia nell'informazione accusando i socialisti, invece, di faziosità e addirittura di provocazione. Questi pseudoinformatori hanno essi, invece, così raggiunto il limite di una rozza provocazione antisocialista.

Un cenno a parte occorre per contestare l'accusa di integralismo che sorprendentemente l'*Osservatore romano* lancia contro i socialisti (da che pulpito!): appare singolare la convergenza tra i cosiddetti laici fondisti di quotidiani un tempo impegnati ed i neoclericali dell'*Osservatore romano*. A questo punto ci interessa sottolineare solo questo fatto, non senza qualche divertimento.

Noi socialisti sappiamo bene quali sono qui i rapporti di forza tra le forze politiche, e perciò sappiamo che non è facile raggiungere oggi soddisfacenti risultati nel riproporre le nostre tesi. Pur tuttavia è imprescindibile per noi il dovere di manifestare pubblicamente la nostra opinione, poiché siamo certi che, per vincere la piaga sociale dell'aborto clandestino e la stessa clandestinità, è necessario abbandonare il criterio repressivo e cesaristico del controllo e della vessazione. Solo la donna, nei primi 90 giorni della gravidanza, pur con il presidio, il consiglio e l'aiuto dei consultori, al massimo possibile autogestiti (in proposito abbiamo presentato un emendamento al secondo comma dell'articolo 4), ha alla fine il diritto alla scelta su una questione così intima, così delicata, così traumatica.

Negare il diritto della donna alla libertà di scelta nella fase finale della decisione è un errore grave che la società italiana e le donne pagheranno con il permanere e il rinerudirsi dell'aborto clandestino.

Ci si presenta una grande occasione per affermare nei fatti il diritto ad una maternità consapevole e responsabile. Troppi ancora, però, diffidano della responsabilità della donna italiana. Per non essere corresponsabili di una decisione che riteniamo profondamente sbagliata, diamo con questo emendamento non solo un punto di

riferimento e di orientamento per l'oggi, ma anche per le future lotte delle donne italiane. Siamo sicuri, quale che sia il risultato attuale, che molti avranno modo di rivalutare il nostro atteggiamento.

Mi consenta, signor Presidente, un'ultima notazione di carattere politico. Senza sottolineare con forza la battaglia per l'autodeterminazione della donna, senza riproporre, come invece facciamo puntigliosamente, un emendamento che riteniamo essenziale, rischieremmo — anche noi socialisti — di cadere nel clima confuso e convulso, forse di cedimento, che non per colpa nostra qui si sta per verificare. Capisco (anche se non concordo) come varie forze politiche laiche abbiano ritenuto di perseguire una linea, diciamo così, moderata su questo tema, al fine di trovare un punto di incontro con la democrazia cristiana. Oggi, tuttavia, di fronte all'intransigenza del partito di maggioranza, di fronte all'insistenza nell'equazione aborto eguale a reato, nel volersi attestare su una posizione che considera lo stato di necessità come unica esimente, nel voler in sostanza seguire la linea dura della gerarchia ecclesiastica, che senso hanno (lo domando ai laici) l'autocensura e l'autoriduzione?

Gli altri orgogliosamente si battono per i loro principi, senza cedere di un palmo. Noi socialisti non intendiamo abbandonare i nostri. Oltre tutto, sarebbe un abbandono senza alcuna ragione. Perciò insistiamo. Il paese terrà conto delle ragioni che rischiano di bloccare lo sviluppo della lotta per la liberazione della donna. Per vincere tutte le resistenze aperte ed occulte sarà necessario estendere al massimo la mobilitazione di massa. La battaglia, perciò, non finisce qui: anzi ricomincia subito (*Applausi a sinistra*).

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 2 col seguente:

L'interruzione della gravidanza è consentita nelle prime dieci settimane quando la gravidanza porta ad un gravissimo pregiudizio per la salute fisica della donna, in relazione alle condizioni di salute in atto, ovvero quando sono accertate gravissime malformazioni cerebrali del feto.

2. 2.

Costamagna.

L'onorevole Costamagna ha facoltà di svolgerlo.

COSTAMAGNA. Signor Presidente, prima di tutto voglio respingere le affermazioni gratuite che l'onorevole Fortuna ha fatto contro i cosiddetti « integralisti cattolici » e contro il Vaticano. Non difendo né il Vaticano né gli integralisti cattolici: io sono un liberale e rispetto l'idea socialista. Tuttavia non intendo essere insultato con queste parole gratuite.

PRESIDENTE. La prego di limitarsi ad illustrare il suo emendamento, onorevole Costamagna.

COSTAMAGNA. L'emendamento si illustra da sé, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

Non è punibile chi ha commesso o consentito i fatti di cui all'articolo precedente per impedire un reale pericolo per la vita o un grave danno per la salute della donna, medicalmente accertati e non altrimenti evitabili.

Non si procede contro chi ha commesso il fatto di cui all'articolo 1-ter quando la gravidanza sia conseguenza di un delitto di violenza carnale per il quale sia stata presentata denuncia o querela all'autorità giudiziaria competente.

In questi casi, ove il magistrato accerti l'infondatezza della denuncia, nel procedere contro la donna per il delitto di calunnia o di simulazione di reato, non applica la disposizione di cui all'articolo 163 del codice penale.

2. 5. Piccoli, Azzaro, Barbi, Bressani, Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa, Codacci-Pisanelli, Fusaro, Martini Maria Eletta, Mazzola, Pennacchini, Rognoni, Scalfaro, Speranza, Boffardi Ines, De Maria.

Avverto che all'emendamento è stato presentato il seguente subemendamento:

All'emendamento Piccoli ed altri 2. 5, sostituire il primo comma con il seguente:

Le disposizioni di cui all'articolo 16 della presente legge non si applicano a chi ha commesso o consentito i fatti di cui all'articolo stesso per impedire un danno o pericolo grave, medicalmente accertato e non altrimenti evitabile, per la salute della donna.

Conseguentemente, al secondo comma, sostituire la cifra: 1-ter, con la cifra 16.

0. 2. 5. 1. Piccoli, Mazzola, Speranza, Azzaro, Barbi, Rognoni, Martini Maria Eletta, Codacci-Pisanelli, Scalfaro, Belci.

È stato altresì presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente articolo 2-bis:

La pena di cui all'articolo 1-ter è ridotta da un terzo a due terzi nei casi in cui, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 4, l'aborto è stato commesso in conseguenza:

1) di turbamento provocato nella madre dal ragionevole timore di gravissime malformazioni od anomalie del nascituro;

2) di turbamento provocato nella madre da condizioni economiche e sociali di eccezionale gravità.

2. 0. 1. Piccoli, Azzaro, Barbi, Bressani, Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa, Codacci-Pisanelli, Fusaro, Martini Maria Eletta, Mazzola, Pennacchini, Rognoni, Scalfaro, Speranza, Boffardi Ines, De Maria.

CODACCI-PISANELLI. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CODACCI-PISANELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, poiché mi rendo conto delle difficoltà procedurali di fronte alle quali ci troviamo, desidero precisare che è proprio per agevolare il compito della Presidenza che la democrazia cristiana ha presentato l'emendamento 2. 5, il cui primo firmatario è l'onorevole Piccoli. Noi abbiamo altresì presentato un subemendamento, così sostitutivo del primo comma dell'emendamento 2. 5: « Le disposizioni di cui all'articolo 16 della presente legge non si applicano a chi ha commesso o consentito i fatti di cui all'articolo stesso per impedire un danno o pericolo grave, medicalmente accertato e non altrimenti evitabile, per la salute della donna ». Ritengo che in questi termini l'emendamento possa essere accettato e che non vi siano difficoltà dal punto di vista procedurale.

Quanto al significato dell'emendamento, voglio far presente che mi rendo conto che, dal punto di vista della tecnica legislativa,

il riferirsi a due articoli successivi — che dobbiamo ancora approvare — non è del tutto corretto. È evidente, tuttavia, che a questa imperfezione di carattere tecnico si potrà rimediare successivamente in sede di coordinamento. Tutto è subordinato, naturalmente, all'approvazione degli articoli 16 e 18, in ordine ai quali noi esprimiamo l'auspicio che vengano modificati nel senso che ci riserviamo di indicare.

Il mio desiderio è quello di continuare il dialogo instaurato, nella seduta dell'altro ieri, con il rappresentante del partito socialista, onorevole Felisetti. Egli aveva detto in quell'occasione che non si rendeva ben conto della ragione per la quale avevamo presentato il nostro emendamento all'articolo 1 e che, per altro, era pronto a cospargersi il capo di cenere nell'ipotesi in cui i suoi sospetti si fossero rivelati temerari. Voglio assicurarlo che, da parte nostra, non vi è alcun desiderio di « fare i furbi » e che, per evitare che ci possano essere malintesi, non esito a chiarire la nostra posizione, proprio per il desiderio di arrivare a quelle intese che in Parlamento debbono verificarsi e per le quali esso è stato istituito.

Voglio inoltre assicurare l'onorevole Felisetti che anche noi siamo molto sensibili all'insegnamento del compianto Presidente Luigi Einaudi, il quale diceva che bisogna arrivare a provare la gioia democratica di accorgersi, nel corso di una discussione, che il nostro contraddittore ha ragione e che noi abbiamo torto.

Proprio affinché la discussione possa svolgersi a viso aperto, non esito a chiarire qual è il nostro punto di vista e quali sono gli scopi che ci proponiamo di raggiungere. Non stimeremmo i nostri competitori politici se essi dimostrassero di non avere convinzioni radicate e meditate, anche se altrettanto rispetto chiediamo per le nostre convinzioni e le nostre idee, e per la nostra caratteristica di partito popolare, che rappresenta una larghissima parte del popolo italiano. Voglio anche far presente che il nostro desiderio di venire incontro alle richieste che vengono avanzate dai nostri competitori politici è dimostrato dai vari emendamenti da noi presentati e, in particolare, da quelli in esame.

Avevo già, nel mio intervento, accennato al fatto che, a nostro avviso, non doveva esservi alcun dubbio per quanto riguardava alcune questioni che adesso dovranno essere esaminate in sede di discussione degli articoli 16 e 18. Avevamo anche detto che, se si

doveva essere tutti d'accordo sulla necessità di punire l'aborto procurato su donna non consenziente, anche negli altri casi noi eravamo dell'idea che si dovesse affermare la punibilità, salvo prevedere ipotesi di non punibilità.

In altri termini, per l'aborto procurato su donna consenziente avevamo annunziato che noi avremmo proposto un emendamento al testo presentato dalle Commissioni chiedendo la punizione, salvo poi prevedere ipotesi di non punibilità. A seguito delle discussioni che si sono svolte in questi giorni, noi abbiamo invece voluto tener conto delle proposte che sono state fatte dalle altre parti politiche; e l'emendamento, che ho l'onore di illustrare, anche se discutibile dal punto di vista della formulazione tecnica, tuttavia mira a raggiungere una intesa, dimostrando in che misura siamo disposti a venire incontro alle richieste dei nostri competitori politici.

Piuttosto che parlare di non punibilità o di ipotesi di non punibilità, si è preferito adoperare un'altra espressione, arrivando a parlare di « non applicazione » delle norme penali e delle pene previste da quelle norme. La discussione che si è svolta nei giorni scorsi, intensa e non del tutto infelice, ha portato intanto a questo risultato, del quale desidererei si tenesse conto.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LUCIFREDI

CODACCI-PISANELLI. Mentre i nostri emendamenti presentati fino all'altro ieri parlavano di punizione dell'aborto su donna consenziente e parlavano poi di cause di non punibilità, oggi noi abbiamo presentato un altro emendamento nel quale, viceversa, si dice che le disposizioni previste negli articoli 16 e 18, che prevederanno pene, non si applicano a chi abbia commesso o consentito i fatti di cui all'articolo stesso per impedire un danno o pericolo grave, medicalmente accertato e non altrimenti evitabile, per la salute della donna.

Mi pare che questo costituisca un passo avanti, che può stimolare anche coloro che la pensano diversamente da noi a cercare dal loro punto di vista di addivenire ad un'intesa. Mentre prima parlavamo di non punibilità e di cause di non punibilità dopo aver stabilito una pena per l'aborto su donna consenziente, viceversa adesso intendiamo

che si parli di non applicazione di quelle norme. Non è puro nominalismo, e mi sia consentito richiamare l'attenzione dei colleghi sull'importanza che simili affermazioni hanno dal punto di vista concettuale: questi diversi concetti sono una realtà della quale noi desideriamo che si tenga il debito conto. Non è, ripeto, una questione di parole: si tratta, al contrario, di una diversa concezione del fatto. Il che dimostra come noi siamo fedeli ad un principio che abbiamo sempre affermato: spietata fermezza verso l'errore, ma nello stesso tempo infinita pietà verso chi sbaglia. Noi vogliamo venire incontro in tutti i modi possibili a coloro i quali in circostanze particolari vengano ad essere quasi costretti a compiere determinate azioni, le quali devono essere valutate con equità, tenendo conto della situazione particolare in cui i fatti si sono svolti.

D'altra parte, la formula adoperata in questo emendamento è esattamente quella che noi troviamo nella nota sentenza della Corte costituzionale.

A questo punto, signor Presidente, onorevoli colleghi, mi permetto di richiamare la vostra attenzione sulla necessità di agire come politici e come legislatori i quali tengono conto della realtà. Come politici, innanzi tutto, il nostro maestro, Alcide De Gasperi, ci insegnava che la politica è l'arte del possibile e deve realisticamente tener conto della realtà giuridica di fronte alla quale ci si trova. Ho detto in primo luogo « arte del possibile ». Nel nostro ordinamento, la Corte costituzionale ha determinati compiti. Ci troviamo di fronte a una sentenza della Corte costituzionale. Dal punto di vista politico, come legislatori, dobbiamo riaffermare la nostra competenza — cosa che ho cercato di fare nell'ultimo mio intervento dinanzi a questa Assemblea — ma dobbiamo anche nello stesso tempo tener conto di alcune conclusioni alle quali la Corte costituzionale è pervenuta. L'interpretazione che la Corte costituzionale ha dato deve essere tenuta presente da noi, anche perché dal punto di vista politico un conflitto fra i due organi costituzionali (Camera dei deputati e Corte costituzionale) sarebbe assolutamente da evitare. Nessuno ha intenzione di provocare un simile conflitto, mentre deve essere direttiva salutare per noi quella di non dimenticare simili pronunzie, anche perché, se non lo facessimo, provocheremmo inevitabilmente in avvenire conflitti di questo genere e provocheremmo nuove dichia-

razioni di incostituzionalità delle norme da noi emanate. Direttiva politica, quindi, è quella di non trascurare i risultati ai quali sia pervenuto un organo di grande importanza, quale appunto la Corte costituzionale.

E, d'altra parte, vi è l'esigenza della realtà giuridica. Non ci bendiamo gli occhi. Ho ascoltato le dichiarazioni dell'onorevole Fortuna, che mi ha preceduto, e rispetto il suo punto di vista, così come penso che egli rispetterà il nostro. Ma non è questione di punto di vista. Qui si tratta di vedere se determinate norme sono o non sono conformi alla Costituzione. Dalla lettura della sentenza della Corte costituzionale, di cui giustamente ci occupiamo, risulta in modo evidente che alcune disposizioni contenute nel progetto che ci è stato presentato dalle Commissioni riunite contrastano con lo stesso dettato della Costituzione e con la sentenza della Corte costituzionale. La Commissione affari costituzionali della Camera non ha mancato di rilevarlo, e debbo rendere omaggio all'onestà e alla correttezza del relatore, onorevole Bozzi, il quale ha messo in evidenza che alcune precisazioni, alcune osservazioni di carattere costituzionale presentate dalla Commissione affari costituzionali non sono state tenute presenti nella redazione del testo delle Commissioni di merito.

Il contributo che noi oggi arrechiamo è un contributo concreto, come vedete, perché il volersi schierare, ad esempio, contro la esplicita conclusione cui è pervenuta la Corte costituzionale, il mettersi in contrasto con la lettera stessa della sentenza, vuol dire porsi in una posizione di incostituzionalità che, prima o dopo, verrebbe senza dubbio rilevata.

E per questa ragione che, come gli onorevoli colleghi noteranno, nell'emendamento all'articolo 2 vengono da noi riprodotte testualmente le parole adoperate dalla Corte costituzionale. Ci si riferisce, cioè, alla ipotesi di un danno o pericolo grave, medicalmente accertato e non altrimenti evitabile, per la salute della donna. È un'espressione che trova il conforto di essere stata la conclusione cui è pervenuta la Corte costituzionale, ma è d'altra parte un'espressione che, in un certo senso, va incontro a molte delle richieste dei nostri colleghi abortisti. Si noti che qui il testo parla di « salute della donna ». I nostri competitori hanno cercato di aggiungere altri aggettivi, di estendere la casistica; noi riteniamo che, adoperando l'espressione che ho detto, men-

tre da un lato si va incontro alle richieste che avanziamo, d'altra parte si offre ai sostenitori di tesi diverse dalle nostre la possibilità di trovare un punto d'intesa. Se vogliamo legiferare in maniera realistica, cioè se desideriamo che il risultato cui intendiamo pervenire sia una legge la quale non possa essere impugnata per incostituzionalità, è questa la strada da seguire.

Desidero per altro, signor Presidente, come ho già detto, continuare anche il colloquio con l'onorevole Felisetti. Egli teme che dietro le nostre proposte vi siano degli abili stratagemmi per arrivare a chissà quali risultati. Voglio rassicurarlo su questo punto. Ho già prima affermato che, per quanto riguarda la punibilità dell'aborto su donna consenziente e i casi di non punibilità, vi è una larga possibilità di intesa (almeno così mi pare), avendo noi accettato anche l'altra formulazione, quella cioè relativa alla possibilità di stabilire che le norme previste per certi casi non si applichino a determinati altri casi, sui quali potremmo intenderci.

Ciò che desidero, però, far sapere all'onorevole Felisetti, all'onorevole Fortuna ed ai loro colleghi, è che su un punto non siamo d'accordo, e non vogliamo nascondere. L'emendamento illustrato dall'onorevole Fortuna, che parla di piena autodeterminazione della donna, non ci trova, infatti, consenzienti. Non ne faccio per altro, in questa sede, una questione di principio, bensì una questione di costituzionalità, appellandomi a quel realismo di cui parlavo poc'anzi. È chiaro che i principi cui mi ispiro non mi consentono di essere d'accordo con l'onorevole Fortuna su quanto egli ha affermato: se il collega ritiene di rappresentare una parte del popolo italiano, che manifesta per le piazze in modo clamoroso, posso dirgli che anche io ho la convinzione di rappresentare una larga parte del popolo italiano, che, se non fa manifestazioni chiassose, è perché si ispira al principio secondo cui « l'amor che tace è più eloquente ». Non faccio, per altro, una questione di punti di vista. Parlo, nell'attuale momento, con realismo giuridico: la maggioranza di questo Parlamento — l'ho già affermato e torno a ripeterlo — è dell'idea che la piena liberalizzazione dell'aborto sia in contrasto con la nostra Costituzione. Anche il *referendum* che è stato indetto, ove portasse all'abrogazione di tutte le norme vigenti in materia e quindi alla

piena liberalizzazione dell'aborto, conseguirebbe un risultato in contrasto con la Costituzione.

Riaffermo che, essendo il *referendum* ed il suo risultato una fonte di diritto, ma tale che nella gerarchia delle fonti deve essere posta allo stesso livello della legge ordinaria, nell'ipotesi in cui l'esito di un *referendum* portasse ad un contrasto con la Costituzione, anche la detta fonte di diritto sarebbe con essa in contrasto e dovrebbe essere dichiarata incostituzionale. Non per ragioni di principio dunque — o, meglio, oltre che per tali ragioni, che naturalmente non rinnego ed alle quali non rinuncio — ma per quel realismo giuridico cui i legislatori debbono essere particolarmente sensibili, desidero dire all'onorevole Fortuna che egli potrà continuare, se lo crede, la sua battaglia, ma dovrà portarla su altra strada: dovrà portarla sulla strada della modificazione della Costituzione. Non basta, dunque, nemmeno il *referendum*. Di qui la necessità per noi di lavorare, in questo Parlamento, così come stiamo facendo, incontrandoci, discutendo (dimostrando con ciò la nostra fiducia nel Parlamento), per giungere ad una legge che colmi il vuoto legislativo che tutti riconosciamo, ma anche ad una legge che a questo giunga in maniera tale che il risultato possa essere veramente concreto e compatibile con la nostra Costituzione.

L'emendamento che presentiamo all'articolo 2 riafferma i nostri principi, dichiara a viso aperto che cosa siamo disposti a fare, quali modificazioni riteniamo possano essere apportate al progetto.

Ma con altrettanta lucidità e chiarezza noi diciamo: per quanto riguarda questa autodeterminazione piena che voi volete affermare, la piena liberalizzazione, essa non è compatibile con la nostra Costituzione. Volendo emanare una legge che sia realmente utile al popolo italiano e che corrisponda alla volontà della grande maggioranza di esso, che si riconosce nella Costituzione della Repubblica, dobbiamo mantenerci entro queste linee, che sono quelle di una legislazione all'altezza dei tempi e conforme ai principi che la Costituzione e la Corte costituzionale hanno chiaramente sancito. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare sull'emendamento Piccoli 2. 5 l'onorevole La Loggia. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA. Rinuncio a parlare signor Presidente, perché non saprei cosa aggiungere a quanto testé detto dall'onorevole Codacci Pisanelli.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare sull'emendamento Piccoli 2. 5 l'onorevole Mazzola. Ne ha facoltà.

MAZZOLA. Signor Presidente, rinuncio a parlare perché l'onorevole Codacci-Pisanelli ha già espresso compiutamente quanto anche io volevo dire.

PRESIDENTE. Sospendo la seduta fino alle 16, avvertendo che alla ripresa avranno luogo le votazioni sugli emendamenti, per le quali sono pervenute anche richieste di votazioni qualificate.

La seduta, sospesa alle 12,30, è ripresa alle 16.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
PERTINI

**Annunzio
di una proposta di legge.**

PRESIDENTE. È stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge dai deputati:

BORTOLANI ed altri: « Integrazioni alla legge 8 luglio 1975, n. 306, concernente la costituzione delle associazioni dei produttori zootecnici e la determinazione del prezzo del latte alla produzione » (4407).

Sarà stampata e distribuita.

**Annunzio di trasmissione di atti
alla Corte costituzionale.**

PRESIDENTE. Nel mese di marzo sono pervenute ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale di atti relativi a giudizi di legittimità costituzionale.

Tali ordinanze sono depositate presso gli uffici del Segretario generale a disposizione dei deputati.

Si riprende la discussione.

D'ANIELLO, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ANIELLO, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, a nome del Comitato ristretto, che è ancora riunito, chiedo un breve rinvio della discussione. (*Commenti — Proteste a destra*). Ho parlato come portavoce del Comitato ristretto: ambasciatore non porta pena!

PRESIDENTE. Vedo che si continua a richiedere rinvii. In questo stato di cose, sarebbe stato preferibile non tenere la seduta stamane — come io avevo suggerito — per dare il tempo al Comitato ristretto di approfondire meglio i problemi o di raggiungere qualche accordo su una soluzione concreta. Non è comunque possibile continuare con questo sistema: tanto varrebbe proporre di rinviare la discussione tra una settimana o tra un mese, invece che continuare con i rinvii di ora in ora. In questo modo si nuoce al prestigio del Parlamento. (*Applausi a destra*). È inutile proclamare a parole che si vuole difendere il prestigio del Parlamento e comprometterlo poi con i fatti.

Non posso tacere queste considerazioni, pur senza entrare nel merito del provvedimento che stiamo discutendo.

D'ANIELLO, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, ho avanzato richiesta di un breve rinvio: la seduta potrebbe essere ripresa tra 45 minuti (*Proteste a destra*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi!

Alla Presidenza è pervenuta una proposta, e la Presidenza deve quindi, anche se essa non le è gradita, recepirla ed interpellare l'Assemblea in proposito.

D'ANIELLO, *Relatore per la maggioranza*. Ripeto, chiediamo un rinvio di 45 minuti e si tratta dell'ultima richiesta di rinvio.

PRESIDENTE. Onorevole D'Aniello, io so che le bugie non portano all'inferno, ma solo al purgatorio; ma chi può garantire che

questa sia veramente l'ultima richiesta di rinvio? Vi rendete conto in quale posizione ponete la Presidenza? Meglio sarebbe proporre chiaramente di rinviare la discussione di una settimana: sarebbe più serio! (*Applausi a destra*).

FRASCA, *Presidente della XIV Commissione*. Siamo d'accordo con lei, signor Presidente.

PAZZAGLIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAZZAGLIA. Signor Presidente, a nome del gruppo del MSI-destra nazionale, mi oppongo alla richiesta di rinvio della discussione avanzata dal relatore.

PRESIDENTE. Stante questa opposizione, la Presidenza deve rimettere la decisione all'Assemblea.

Pongo in votazione la proposta di rinviare la seduta di un'ora, avanzata dall'onorevole D'Aniello.

(*È approvata — Vivi commenti*).

Sospendo la seduta per un'ora: alla ripresa i membri del Comitato ristretto dovranno essere presenti. La prego inoltre, onorevole D'Aniello, di riferire che la Presidenza non accederà ad altre proposte di rinvio se non siano tali da consentire veramente il raggiungimento di un accordo.

La seduta, sospesa alle 16,5, è ripresa alle 17,5.

PRESIDENTE. Avverto che, poiché sono previste votazioni mediante procedimento elettronico, decorre da questo momento il termine di venti minuti previsto dall'articolo 49, quinto comma, del regolamento.

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 2?

DEL PENNINO, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione, a maggioranza, esprime parere contrario sugli emendamenti Riccio Stefano, 2. 1, Costamagna, 2. 2, Fortuna ed altri, 2. 3, De Marzio ed altri, 2. 4, Piccoli ed altri, 2. 5, e sul subemendamento Piccoli 0. 2. 5. 1.

PRESIDENTE. Il Governo?

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo si rimette all'Assemblea, signor Presidente.

BENEDETTI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEDETTI. Il gruppo comunista si asterrà dal voto sull'emendamento 2. 3 dei compagni socialisti, che mira a definire il problema dell'interruzione della gravidanza nei primi tre mesi sul piano della liberalizzazione, prescindendo da qualsiasi causa.

Il nostro atteggiamento è noto: abbiamo detto più volte che la scelta di campo qui riproposta con l'emendamento dei compagni socialisti, anche se non è stata e non è da noi condivisa, è degna, al pari di altre posizioni di principio, del più assoluto rispetto. Dalla considerazione — del resto comune al nostro partito ed al partito socialista — che la pratica dell'aborto clandestino è dolorosa manifestazione dell'arretratezza economica del nostro paese e dei relativi condizionamenti sub-culturali, noi ci sentiamo stimolati e impegnati a sottolineare ed a tradurre anche nel testo legislativo la volontà di rimuovere gli effetti di quell'arretratezza e di quei condizionamenti. Pensiamo che la libertà della donna si realizza principalmente nella lotta intesa a combattere e ad eliminare una simile situazione.

A queste conclusioni siamo pervenuti verificando attentamente sulla questione — e, di necessità, anche alla luce delle sperimentazioni e delle innovazioni legislative realizzate in altri paesi — il grado di maturazione della realtà del nostro paese nelle singole e diverse sue componenti e nell'intreccio complessivo di esse. C'è una motivata valutazione politica (e in quanto tale, ritengo, profondamente aderente ai contenuti della società nella quale operiamo e lottiamo) a fondamento della nostra scelta.

Per questo vogliamo ricordare che il valore dell'articolo 2, oggetto dell'emendamento sostitutivo socialista, è senza dubbio da ricercare nel fatto che esso denuncia, desumendoli da una completa rilevazione della realtà, tutti i casi in cui la donna è costretta a subire la decisione dell'aborto, oggi purtroppo nella clandestinità.

È appropriato definire di tipo « casistica » la normativa di cui all'articolo 2 del testo della Commissione; è ingiusto attribuire a tale definizione valore restrittivo e quindi il significato di una linea di tendenza contraria alla libertà della donna.

Qui non c'è scelta che privilegi alcune cause e che altre ne respinga. C'è una rilevazione completa, al limite puntigliosa, di tutte le possibili cause dell'interruzione della gravidanza che vengono espressamente citate perché occorre non sottintenderle, ma guardarle in faccia, denunciarle a chiare lettere, così che sia altrettanto chiaro lo impegno politico a combatterle.

Potrà semmai la Camera, al di là della votazione sull'emendamento socialista, considerare in momenti successivi l'opportunità di sottolineare meglio il significato della valutazione della donna, in presenza delle condizioni che, secondo il testo trasmesso alla Assemblea, consentono l'aborto.

Certo, abbiamo ben presente il grado di difficoltà e il punto di delicatezza al quale è giunto questo dibattito, soprattutto attraverso la travagliata discussione in seno al Comitato ristretto. È anche per questo che vogliamo richiamare la necessità che, ora come non mai, le grandi scelte di pensiero, le posizioni di principio trovino sul terreno politico, cioè sul terreno dei rapporti di forza, un momento di reciproca presa di atto, almeno per la parte in cui la loro storicità deve pur dissolversi nella loro politicità.

Ma le posizioni di principio — è giusto — non possono essere attenuate da una parte sola. Proprio ieri, il nostro giornale, l'*Unità*, sottolineando ancora una volta la esigenza fondamentale che su un terreno così grave e drammatico prevalgano la tolleranza e la ragionevolezza, richiamava la necessità che la democrazia cristiana sappia confermare in questa occasione le sue caratteristiche di partito laico e fedele ai principi della Costituzione.

Tolleranza e ragionevolezza pensiamo siano oggi le principali condizioni perché esca dal Parlamento una legge della quale domani le forze politiche abbiano a registrare non i singoli punti di soccombenza ma i generali contenuti positivi, le sollecitazioni e le spinte a portare avanti una grande opera di scelta civile.

È per tutte queste ragioni, signor Presidente, onorevoli colleghi, che con la nostra astensione sull'emendamento Fortuna 2. 3 pensiamo di dare un realistico contributo

alla approvazione di una legge così necessaria e urgente per avviare a soluzione uno dei più drammatici problemi della nostra società (*Applausi all'estrema sinistra*).

CHANOUX. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHANOUX. Se dovessi esprimere un giudizio sul merito dell'emendamento a firma degli onorevoli Fortuna ed altri in una discussione tra amici o in una analoga circostanza, sosterrrei sicuramente le tesi in esso tradotte. Sosterrrei — e con me i colleghi della sinistra indipendente — il principio della piena libertà della decisione della donna nei primi mesi di gestazione.

Oggi però — e in quest'aula — non ci troviamo di fronte a un problema di ordine puramente ideologico o intellettuale, ma di fronte a una questione di carattere sociale e politico. Dobbiamo esser capaci cioè non tanto di interpretare le nostre specifiche esigenze o quelle di cui ci sentiamo portatori, quanto le esigenze più generali della società di cui bene o male siamo (o dovremmo essere) rappresentanti.

La verità e la giustizia, non quelle rivelate o discendenti dal Verbo, ma quelle umane e possibili in questo mondo, sono quelle che si adattano alla realtà in cui operiamo, e tengono conto di tutte le verità cui ciascuno — legittimamente — è fedele.

Per questi motivi i deputati della sinistra indipendente ritengono di doversi astenere in questa votazione, pur valutando positivamente le ragioni che sono alla base della presentazione dell'emendamento Fortuna. In politica, troppo spesso il meglio è nemico del bene, e noi giudichiamo complessivamente positivo il testo espresso dalle Commissioni: ancorché perfettibile dal punto di vista tecnico (mi riferisco segnatamente all'articolo 5), lo riteniamo complessivamente adeguato alle esigenze cui fornire risposta. Stante la realtà sociale del paese e quella politica quale qui è rappresentata, riteniamo che si tratti di un testo accettabile ed avanzato. Occorre forse che in questa vicenda ognuno si mostri in grado di uscire dal proprio ruolo prefissato, occorre che ognuno rinunci ad una parte della sua verità. L'integralismo può costituire un peccato per tutte le parti politiche e, se può rappresentare un momento inebriante di unità e compattezza interna alle

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° APRILE 1976

singole forze politiche, non è certamente idoneo a favorire la sintesi di posizioni contrastanti.

Il rispetto del pluralismo e, in ultima analisi, l'accettazione di principi democratici possono — per noi della sinistra indipendente — anche passare attraverso questi momenti di rinuncia a posizioni di principio, attraverso questi momenti di riconoscimento dei condizionamenti politici, economici e sociali esistenti nel nostro paese.

MAZZOLA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZOLA. Il gruppo democristiano annuncia il voto contrario all'emendamento presentato dall'onorevole Fortuna. Evidenti e chiaramente comprensibili sono le ragioni di questo voto.

Durante tutto il corso del dibattito, dapprima nel Comitato ristretto, poi in sede di Commissioni riunite ed infine in quest'aula, abbiamo sempre sostenuto che il problema non poteva essere posto nei termini di una libera scelta della donna, perché quest'ottica è profondamente sbagliata. Non esiste un diritto della donna all'aborto: perché soltanto un diritto della donna all'aborto giustificerebbe l'autodeterminazione. Il diritto di libera disponibilità della propria persona non può essere chiamato in causa nei confronti del problema dell'aborto, perché in questo caso lederebbe i diritti di un essere che ha una propria autonomia e non può comunque venir considerato parte del corpo della madre.

La nostra posizione di principio, su questo emendamento ed in questa vicenda, non può consentire alcun margine di incertezza o di equivoco. Abbiamo sempre sostenuto tale posizione di principio; nel corso di tutto il dibattito abbiamo cercato di farci carico, da un lato, dell'esigenza di recepire, come forza costituzionale, la decisione della Corte costituzionale, nei confronti della quale, tuttavia, sul piano etico abbiamo e manteniamo delle riserve; teniamo conto, per altro, di questa decisione e ci riferiamo ad essa considerandola come dato acquisito sul piano politico-costituzionale.

Proprio la ricordata decisione, nella misura in cui afferma la tutela costituzionale del diritto del concepito alla vita,

da attuarsi in un equilibrato rapporto con il diritto alla salute della madre, subordina la prevalenza di quest'ultimo all'esistenza di oggettivi presupposti ed esclude che esso possa sostanziarsi nell'attribuzione ad un privato soggetto di un diritto meramente potestativo alla arbitraria ed indiscriminata soppressione di altrui posizioni giuridiche costituzionalmente protette: una impostazione siffatta sarebbe del tutto inammissibile in un ordinamento garantista come il nostro. Siamo certi di non dire una cosa sbagliata quando affermiamo che se questa Camera approvasse l'emendamento dell'onorevole Fortuna darebbe vita ad un provvedimento legislativo che, inevitabilmente, dovrebbe essere colpito da dichiarazione di illegittimità costituzionale perché, come la sentenza della Corte costituzionale chiarisce, certamente viola un diritto costituzionalmente protetto: e cioè quello del concepito.

Con queste argomentazioni, che da un lato fanno riferimento ai nostri principi generali e dall'altro ad una precisa indicazione della Corte costituzionale, noi annunciamo il voto contrario del gruppo democratico cristiano all'emendamento Fortuna. (*Applausi al centro*).

ALTISSIMO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALTISSIMO. L'emendamento 2. 3 presentato dall'onorevole Fortuna si muove in una logica coerente con l'atteggiamento tenuto dal partito socialista in tutta questa vicenda. Una logica in parte diversa da quella in cui si è mosso il mio partito; infatti, la nostra è una logica che ha un riferimento preciso nella proposta di legge numero 3654. La nostra era una posizione al di fuori di qualunque dogmatismo, di qualsiasi manicheismo, e teneva in considerazione da un lato i principi affermati nella sentenza della Corte costituzionale e dall'altro la contrarietà ad una disciplina indiscriminatamente permissiva nei confronti della donna.

In Commissione presentammo un emendamento a questo articolo 2, che stiamo esaminando, emendamento sul quale confluirono i voti dei rappresentanti socialisti, socialdemocratici, repubblicani e liberali. Quell'emendamento però fu respinto e venne approvato l'attuale testo dell'articolo 2.

Tra l'altro, va ricordato che su questo articolo 2 confluirono i voti della democrazia cristiana e del partito comunista, e noi oggi riteniamo che questo stesso articolo, nell'impianto attuale della legge, rappresenti, come del resto ricordato dal relatore onorevole Bozzi, una accettabile mediazione rispetto alle varie ipotesi possibili.

Per questo motivo, noi ci asterremo sull'emendamento presentato dai colleghi del partito socialista e preannunciamo anche il nostro voto favorevole all'articolo 2 nel testo della Commissione.

MARINELLI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINELLI. Il gruppo del MSI-destra nazionale darà voto contrario all'articolo 2 nel testo della Commissione e, a maggior ragione, all'emendamento Fortuna.

L'ultima parte dell'emendamento De Marzio 2. 4 così invece recita: « Oltre che nei casi previsti dal codice penale non sono punibili chiunque cagiona l'aborto di una donna consenziente e la donna stessa, quando l'ulteriore gestazione implichi danno o pericolo, grave e non altrimenti evitabile, per la salute della madre ». Sostanzialmente, quindi, ci siamo allineati con il dispositivo della sentenza della Corte costituzionale. Questa sentenza, infatti, anche se può dar luogo a critiche da vari punti di vista, dovrebbe, a mio avviso, rappresentare un punto di riferimento nel momento in cui si legifera su questo argomento.

Abbiamo parlato di non punibilità perché riteniamo che questa impostazione sia maggiormente conforme non soltanto alla sentenza della Corte costituzionale, che in questo ambito si è mossa, ritenendo che l'articolo 54 del codice penale non tutelasse pienamente la situazione della gestante, ma anche al sistema del nostro codice. Pertanto, ripeto, la nostra proposta è in armonia sia con la sentenza della Corte, e quindi con la Costituzione, sia con il sistema giuridico oggi vigente, cioè con i principi generali del codice penale. In ogni modo, se la Presidenza ritiene che una eventuale reiezione dell'ultima parte di questo nostro emendamento debba considerarsi preclusiva della votazione del subemendamento Piccoli 0. 2. 5. 1 che parla di « non applicabilità » — noi riteniamo che la dizione « non punibilità » sia molto più precisa, molto

più rispondente ai principi generali del diritto — saremmo pronti a ritirarlo, dal momento che, sostanzialmente, il nostro emendamento si muove sulla stessa linea.

PRESIDENTE. Onorevole Marinelli, le do subito la risposta, che mi riservavo di dare successivamente all'onorevole De Marzio, primo firmatario dell'emendamento.

L'ultimo comma dell'emendamento De Marzio 2. 4 (che, come ho già detto, è l'unico che potrà essere posto in votazione in questa sede) e il subemendamento Piccoli 0. 2. 5. 1 sono analoghi: a questo punto invito i firmatari dell'emendamento De Marzio 2. 4 a considerare l'opportunità di ritirare questa parte dell'emendamento aderendo al subemendamento Piccoli. Nel caso in cui ciò non avvenga, una eventuale reiezione dell'ultima parte dell'emendamento De Marzio 2. 4 non può considerarsi preclusiva della votazione del subemendamento Piccoli. Allo stesso modo, una eventuale reiezione del subemendamento Piccoli non precluderebbe la votazione degli articoli aggiuntivi già riferiti all'articolo 1 il cui esame è stato rinviato al momento della discussione dell'articolo 16.

Le chiedo, dunque, se, dopo queste precisazioni, insiste per la votazione dell'ultima parte dell'emendamento De Marzio 2. 4.

MARINELLI. Signor Presidente, la ringrazio delle sue delucidazioni. Poiché ella ci ha detto che non vi è preclusione, noi insistiamo sul nostro emendamento; se infatti questo emendamento non avrà il suffragio del voto della Camera, il gruppo del MSI-destra nazionale voterà a favore del subemendamento Piccoli, che per altro non è perfettamente identico al nostro sotto più profili. In primo luogo perché noi parliamo — riteniamo molto più correttamente e senza equivoci — di « non punibilità » e quindi ci muoviamo — lo ripeto ancora una volta — nella logica del sistema del nostro codice penale e dei principi del nostro ordinamento giuridico, e sulla linea tracciata dalla sentenza della Corte costituzionale. Vi è poi anche qualche altro aspetto che fa differire il nostro emendamento dal subemendamento Piccoli. Non soltanto noi abbiamo insistito sul concetto della non punibilità, ma abbiamo formulato l'emendamento in maniera puntuale, corrispondente alla sentenza della Corte costituzionale, evidenziandone i punti essenziali, che per noi sono questi: il danno o il pericolo grave

alla salute della madre, « non altrimenti evitabile ». L'espressione « non altrimenti evitabile » presuppone un giudizio medico, perché è evidente che se vi è un danno o un pericolo per la salute, non soltanto su questo si deve pronunciare il medico, e non può che pronunciarsi il medico, ma è chiaro che il giudizio del sanitario deve, a maggior ragione, intervenire per quanto si riferisce all'inevitabilità delle conseguenze dell'intervento. Questo, praticamente, preclude ogni e qualsiasi discorso in ordine agli ulteriori sviluppi della discussione, specialmente in ordine all'articolo 5.

Questo è il motivo per cui, dopo le sue precisazioni, signor Presidente, noi insistiamo nel chiedere la votazione del nostro emendamento.

MAMMI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAMMI. La dichiarazione di voto sullo emendamento Fortuna ci consente di preannunciare il nostro atteggiamento sull'articolo 2 e di confermare la linea che coerentemente abbiamo seguito fin dall'inizio del dibattito in Commissione sul provvedimento al nostro esame.

L'emendamento Fortuna contiene un'affermazione di principio: è un'affermazione di principio che condividiamo e che era inclusa a chiare lettere nella proposta di legge presentata dal gruppo repubblicano in questa materia. Si tratta dell'affermazione secondo la quale la donna, e soltanto la donna, può assumere una decisione, nel momento in cui si trova di fronte al dramma dell'interruzione della gravidanza. Ebbene, non smentiamo questa nostra posizione: riteniamo che chi vive quel dramma si trovi in una situazione angosciata.

Fin dal primo momento, in Commissione, abbiamo per altro operato per accantonare le questioni di principio, le posizioni ideologiche e per cercare nella sostanza della legge, nei meccanismi operativi, nelle procedure cui la donna deve assoggettarsi per risolvere i propri problemi, la possibilità di uno sbocco legislativo. In questo senso ci siamo mossi ed abbiamo rivolto appelli alle altre forze politiche affinché facessero altrettanto. Quindi, coerenti con questa nostra impostazione, ci asterremo dalla votazione sull'emendamento Fortuna

che contiene quella affermazione di principio.

Questa nostra astensione, ennesimo contributo al tentativo di far sì che il Parlamento possa approvare una legge sullo aborto evitando il *referendum*, ci consente di rivolgere qualche parola ai colleghi di parte democristiana.

Onorevoli colleghi della democrazia cristiana, avevamo raggiunto una linea di convergenza in Commissione. È già stato ricordato che questo articolo 2 ha avuto in Commissione anche il vostro consenso; sull'articolo 5, che costituisce il nodo della legge e di quei meccanismi operativi cui facevo riferimento, siete stati incerti se astenervi o esprimere voto favorevole. Oggi dobbiamo registrare, con profondo rammarico, un arretramento rispetto alle posizioni assunte in sede di Commissioni riunite. Oggi, infatti, ci troviamo di fronte ad una maggiore difficoltà nel raggiungere punti di convergenza reali, al di là delle questioni ideologiche.

Può darsi, onorevoli colleghi, che questo ci porti non ad uno sbocco legislativo, bensì al più inutile ed assurdo dei *referendum* che si possano pensare. Il *referendum* è un istituto democratico previsto dalla nostra Costituzione; ma quando si va al *referendum* dopo che la Camera ieri, all'unanimità, ha convenuto di abrogare le norme che sono oggetto dello stesso *referendum*, io mi chiedo come i cittadini e l'intera opinione pubblica possano valutare l'atteggiamento di una Camera che, nel momento in cui si ricorre al *referendum*, dichiara la propria impotenza legislativa, soprattutto nell'attuale situazione del paese, all'orlo del collasso economico e in una crisi politica assai pesante.

Mi auguro che ci siano ancora spazi di ripensamento perché il Parlamento possa assolvere al proprio dovere nel dare una soluzione a questo problema affinché non si arrivi al *referendum*, un inutile, dannoso e barocco diversivo che, in quanto tale, sarebbe condannato dai cittadini democratici. (*Applausi dei deputati del gruppo repubblicano*).

CORTI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORTI. Il gruppo socialdemocratico si asterrà sull'emendamento Fortuna e voterà

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° APRILE 1976

a favore dell'articolo 2 nel testo della Commissione. Le ragioni del nostro atteggiamento vanno ricercate nello sforzo che abbiamo condotto in sede di Commissioni riunite — ed ora in aula — per tentare di ricomporre almeno l'unità della cosiddetta area favorevole alla liberalizzazione dell'aborto.

Anch'io intendo sottolineare il nostro rammarico e la nostra sorpresa nel constatare l'atteggiamento odierno della democrazia cristiana sull'articolo 2. Ricordiamo che questo articolo passò in Commissione con il voto favorevole dei gruppi democratico-cristiano, comunista e del MSI-destra nazionale. Non riusciamo a comprendere che cosa sia successo, non riusciamo cioè a capire perché una posizione che, pochi giorni fa, era stata ritenuta accoglibile da parte della democrazia cristiana, oggi non lo sia più. Noi riteniamo che gli sforzi fatti fino a questo momento — e mi riferisco anche a quelli non ufficiali — dai rappresentanti della democrazia cristiana avrebbero potuto essere più fruttuosi se si avesse avuto il coraggio di uscire dalle secche del formalismo, agganciandosi, comunque, ad una certificazione dichiaratamente sanitaria, qual è quella che ci è stata proposta. Penso, cioè, che avremmo potuto procedere alla votazione dell'articolo 2 in un modo assai diverso da quello che ci apprestiamo a seguire. E con questo rammarico che annuncio il voto favorevole del gruppo socialdemocratico all'articolo 2 del testo approvato a maggioranza dalle Commissioni riunite giustizia e sanità.

RIZ. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZ. Annuncio, molto brevemente, il voto contrario della *Südtiroler Volkspartei* all'articolo 2 nel testo attuale delle Commissioni riunite.

CODACCI-PISANELLI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CODACCI-PISANELLI. Il gruppo parlamentare democristiano si asterrà sull'ultimo comma dell'emendamento De Marzio 2. 4, perché ha presentato analogo emendamento all'emendamento Piccoli 2. 5, nel quale per

altro non si parla di « non punibilità » bensì di « non applicabilità » delle norme del codice penale.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Stefano Riccio, mantiene il suo emendamento 2. 1 non accettato, a maggioranza, dalla Commissione e sul quale il Governo si è rimesso all'Assemblea?

RICCIO STEFANO. No, signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Onorevole De Marzio, mantiene l'ultimo comma del suo emendamento 2. 4, non accettato, a maggioranza, dalla Commissione e sul quale il Governo si è rimesso all'Assemblea?

DE MARZIO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Onorevole Fortuna, mantiene il suo emendamento 2. 3, non accettato, a maggioranza, dalla Commissione e sul quale il Governo si è rimesso all'Assemblea?

FORTUNA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Onorevole Costamagna, mantiene il suo emendamento 2. 2, non accettato, a maggioranza, dalla Commissione e sul quale il Governo si è rimesso all'Assemblea?

COSTAMAGNA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Dobbiamo ora votare l'emendamento Piccoli 2. 5, con il relativo subemendamento Piccoli 0. 2. 5. 1.

CODACCI-PISANELLI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CODACCI-PISANELLI. Il gruppo della democrazia cristiana voterà a favore del subemendamento Piccoli 0. 2. 5. 1 che ho

già avuto l'onore di illustrare. Anche dopo la riunione di questa mattina abbiamo fatto nuovi tentativi per cercare di arrivare ad una soluzione concordata. Noi ritenevamo, ad esempio, che la preoccupazione, alla quale anche noi siamo sensibili, per le condizioni economiche della donna che aspetta un bambino avesse meritato una particolare attenzione. Riteniamo d'altra parte che la formula usata, che è quella della sentenza della Corte costituzionale, sia una formula che può avere la più ampia comprensività e può essere intesa in maniera tale da venire incontro alle aspirazioni che sono state fatte presenti da numerosi componenti di questa Assemblea.

D'altra parte, però, modificazioni rispetto al testo da noi proposto, che ha il vantaggio di riportare i contenuti della sentenza della Corte costituzionale, hanno portato ad ulteriori richieste che ci avrebbero spinto a conclusioni per noi inammissibili. È stato detto dall'onorevole rappresentante del partito repubblicano che la democrazia cristiana mostrerebbe incoerenza per il fatto di aver approvato in Commissione l'articolo 2 e l'articolo 5 e di trovarsi, oggi, su posizioni diverse. Mi sia consentito far presente che il desiderio di giungere ad una soluzione concordata, da noi manifestato in Commissione e nella discussione in aula sin dal primo momento, quando siamo riusciti almeno sull'articolo 1 a trovarci tutti d'accordo, è stato il proposito che ha spinto la democrazia cristiana ad agire anche in Commissione. E in Commissione sull'articolo 2 ci eravamo trovati in situazione certo non facile rispetto alle nostre premesse: se quell'articolo è stato approvato, era perché immaginavamo che, poi, l'articolo 5 sarebbe stato conforme a quei principi che avevamo già espresso, a quelle convinzioni che volevamo fossero tradotte nella legge che stiamo per approvare.

Viceversa, le Commissioni riunite formularono un articolo 5 ben diverso da quello che noi avremmo desiderato; e l'incertezza fu tra l'astensione e il voto contrario. Ci astenemmo, proprio perché ci si riprometteva successivamente di trovare altra soluzione che fosse sboccata in un testo da approvare concordemente. Non posso perciò accettare l'osservazione che ci è stata fatta da un collega che noi stimiamo e al quale riteniamo di aver dimostrato, attraverso tutti i tentativi fatti, attraverso tutto il lavoro parlamentare che abbiamo svolto, che abbiamo cercato di andare incontro alle

aspirazioni manifestate dalle altre parti di questa Camera.

Non vi è stato un atteggiamento ostile, un atteggiamento intransigente. Basti pensare, come ho ricordato stamattina, che non ci siamo affatto irrigiditi sull'idea della non punibilità. Abbiamo accettato (e questa è stata una proposta che ci è stata fatta da altri partiti) l'idea della non applicazione delle norme penali quando ci si trovi di fronte a particolari circostanze. Questa è stata la dimostrazione della buona volontà che abbiamo avuto, del nostro proposito — spesso riaffermato — di tener conto, come dobbiamo fare, dei nostri principi e delle idee che noi rappresentiamo, come pure dell'esistenza, nel paese, di un diverso sentire in importanti settori dell'opinione pubblica che tutti noi, qui, unitariamente rappresentiamo.

Di fronte ad un fenomeno così grave, così angoscioso per la nostra società, è nostro desiderio fare in modo che la nostra legislazione si adegui alle esigenze dei tempi, che si eviti un vuoto legislativo, ma che nello stesso tempo non venga calpestata l'esaltazione della maternità, la figura della donna, che noi immaginiamo come essere forte, non schiavo, né tiranno, ma veramente consorte dell'uomo e all'occorrenza guida sua, delicata e sicura! (*Vivi applausi al centro*).

PRESIDENTE. Onorevole Codacci-Pisanelli, la Presidenza propone di mettere in votazione a scrutinio segreto — è stato, infatti, chiesto lo scrutinio segreto dagli onorevoli Achilli ed altri — l'emendamento Piccoli 2. 5 nel testo modificato dal subemendamento Piccoli 0. 2. 5. 1. Ella, onorevole Codacci-Pisanelli, concorda?

CODACCI-PISANELLI. Anche a nome degli altri firmatari, dichiaro di essere d'accordo, signor Presidente.

SPAGNOLI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPAGNOLI. Parlerò brevemente per dichiarare il voto contrario del gruppo comunista all'emendamento Piccoli 2. 5, modificato dal relativo subemendamento 0. 2. 5. 1.

Ho ascoltato con molta attenzione le dichiarazioni di voto dell'onorevole Codacci-Pisanelli. Esse tradiscono chiaramente una posizione di difesa rispetto alla responsabili-

tà che con questo emendamento il gruppo della democrazia cristiana ha assunto, rompendo una soluzione unitaria alla quale si era pervenuti con notevole travaglio presso il Comitato ristretto e le Commissioni riunite giustizia e sanità e presentando un emendamento che segnava un chiaro ed evidente arretramento, anzi un notevole e massiccio arretramento, rispetto alle soluzioni alle quali unitariamente si era giunti. Tuttavia, in questa situazione noi abbiamo cercato di trovare una soluzione che comunque consentisse di portare avanti il discorso unitario; e saremmo stati anche d'accordo per una soluzione che avesse permesso di mantenere aperto questo discorso anche attraverso l'acquisizione di un concetto come quello della non applicazione delle norme (sul quale noi abbiamo espresso le nostre riserve, ma che comunque costituiva un passo avanti rispetto all'inaccettabile punto di vista della non punibilità), purché fosse mantenuto inalterato e completo il testo dell'articolo 2, e con esso i casi di legittimazione dell'interruzione della gravidanza così come erano stati costruiti nelle precedenti fasi del nostro iter legislativo, con travaglio, ripeto, ma anche con una posizione unitaria valida. Un testo, quindi, che era ben chiaro dovesse essere mantenuto, proprio perché era il risultato di questo lavoro; un testo che, torno a dire, voi avete votato ripetutamente, senza mai sollevare obiezioni di nessun genere in relazione a tutta la sua formulazione. Oggi parlate di aderenza o meno alla formulazione della sentenza della Corte costituzionale. Ma nulla più di questo testo che è stato varato dalle Commissioni riunite risponde allo spirito e alla lettera di quella sentenza là dove collega alla salute fisica e psichica l'intervento legittimato di interruzione della gravidanza, con una particolare sottolineatura soprattutto delle condizioni economiche, sociali e familiari che costituiscono veramente il respiro sociale che legittima la legge che dobbiamo costruire.

Sorprende pertanto che, dopo tutto questo, voi siete venuti a riproporre una soluzione arretrata, una soluzione che, sia pure con le modificazioni che in ultimo avete presentato, appare inaccettabile e rappresenta una involuzione che incide negativamente soprattutto sul terreno della capacità operativa della legge: in sostanza, quello che ci avete riproposto è una specie di aborto terapeutico più o meno allargato, ma che non modifica e non è in grado di

incidere concretamente sull'attuale situazione degli aborti clandestini.

Perché questo arretramento, onorevoli colleghi della democrazia cristiana? Quali sono le ragioni che vi hanno poi condotto ad un irrigidimento anche in sede di trattativa, fino agli ultimi travagliati e convulsi incontri che hanno costretto ripetutamente l'Assemblea ad aggiornarsi, in un clima di tensione? Questo è il punto politico, onorevoli colleghi, che merita una certa considerazione e che si riflette sulla valutazione dell'autonomia della democrazia e sul suo grado di sensibilità verso l'esigenza di non giungere ad una frattura nel paese.

Per quanto riguarda il merito, onorevoli colleghi, farò alcune brevi considerazioni. Il testo che voi presentate nell'emendamento Piccoli 2. 5, integrato dal subemendamento 0. 2. 5. 1 è inaccettabile. Avete riportato in sede di articolo 2 il concetto di accertamento medico, che deve essere trasposto all'articolo 5; avete riproposto il concetto del danno o del pericolo « non altrimenti evitabile », che restringe fortemente l'area della liceità dell'intervento interruttivo della gravidanza; avete richiamato il concetto della non procedibilità, per quanto attiene il caso di violenza carnale, che rimette all'esame del magistrato, e quindi ad un momento giudiziale, la valutazione della legittimità dell'intervento in questione. È soprattutto grave il fatto che abbiate dimenticato e posta fuori della legge la valutazione delle condizioni economiche, familiari e sociali che costituiscono un momento qualificante del provvedimento che dobbiamo varare. E, infine, inaccettabile che abbiate poi degradato le situazioni anzidette a livello di circostanze attenuanti di un reato, rifiutandovi di considerarle come cause di legittimazione dell'intervento interruttivo della gravidanza. Anche gli ultimi tentativi hanno dimostrato, onorevoli colleghi democristiani, il vostro limite, il limite della democrazia cristiana, che è quello di non considerare la gravità del problema e la necessità di trovare una soluzione valida, contro l'aborto clandestino.

È per queste indicazioni, dunque, che sono politiche ma anche di merito, che voteremo contro l'emendamento presentato dall'onorevole Piccoli, nel nostro impegno e nella nostra volontà di dar vita ad una legge che non sia l'espressione di una ideologia ma della sostanza laica dello

Stato; una legge che risulti valida nel contesto della realtà politica e sociale del nostro paese e, soprattutto, che incida realmente e fortemente sulla piaga degli aborti clandestini.

Siamo consapevoli, onorevoli colleghi, come tutti in quest'aula, della importanza del voto che ci accingiamo a dare e che potrebbe comportare, in caso di esito contrario ai nostri auspici, ulteriori problemi in relazione al successivo *iter* della legge. Per queste ragioni chiediamo che, con senso di responsabilità, la Camera si unisca a noi nel respingere l'emendamento dell'onorevole Piccoli. (*Applausi a sinistra*).

MUSOTTO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSOTTO. Prendo la parola per annunciare il voto contrario del gruppo socialista all'emendamento 2. 5 dell'onorevole Piccoli, come modificato con il subemendamento 0. 2. 5. 1.

Desidero rilevare che, in sostanza, tutta la discussione svoltasi, sulla tormentata e travagliata questione dell'aborto, è stata dominata da tre equivoci, dei quali non c'è stato verso, in un qualsiasi modo, di liberarci. Il primo dei tre è quello relativo alla distinzione artificiosa che si è voluta attuare, da una parte, tra un'«orda di assassini» (che saremmo noi che proponiamo la legge sull'aborto) e, dall'altra, i titolari ed i portatori di alti valori morali e sociali (*Proteste al centro*). Il che non risponde in alcun modo a verità. Dal primo giorno, sempre, avete continuato ad accusarci di non avere alcuna considerazione per la vita del concepito, di non avere considerazione alcuna per la sacralità della vita; il che, ripeto, non è affatto vero. Vi è poi il secondo equivoco, che pesa enormemente sulla discussione in atto: mi riferisco all'affermazione, più volte ripetuta, secondo la quale il testo proposto andrebbe al di là della sentenza della Corte costituzionale. E anche questo non è affatto vero. Nessuno si è dato pena di studiare e di approfondire quelli che sono nella realtà i principi contenuti nella proposta di legge. Non vi è alcuna differenza tra quest'ultima e la sentenza della Corte costituzionale; anzi, se differenze dovessimo porre, dovremmo affermare che il provvedimento è più restrittivo della sentenza stessa. E questo perché, innanzi tutto, pone un termine temporale (fissa in 90 giorni

il periodo entro il quale, nell'ipotesi in cui esista turbamento psichico per la donna, lo aborto può avvenire) alla eventuale interruzione della gravidanza. Tutti proclamiamo che deve esistere un riferimento alla sentenza: se vogliamo averlo, mi domando che senso abbia la proposta formulata dall'onorevole Piccoli, così come è stata enunciata e chiarita dall'onorevole Codacci-Pisanelli, di estrapolare dal testo dell'articolo 2 l'ipotesi dell'aborto determinato da particolari condizioni economiche o sociali o familiari della donna. Nella proposta di legge non figura in modo autonomo questa ipotesi.

Durante mesi e mesi di travagliata discussione abbiamo maturato la decisione di non considerarla in modo autonomo; infatti non sono le condizioni economiche o sociali o familiari che determinano e giustificano, di per sé, l'aborto: ma sono tali in quanto incidono sulla salute psichica della donna. Posto che il punto di riferimento sia la salute psichica della donna, esaminiamo quali conseguenze ne derivano. La Corte costituzionale con la sua ben nota sentenza ha enunciato il principio che l'interruzione della gravidanza è consentita tutte le volte che il proseguirla porta un turbamento appunto nella salute psichica della donna: perché, dunque, togliere dal testo dell'articolo 2 il riferimento alle condizioni economiche o sociali o familiari della donna stessa? Purtroppo questo è un aspetto che nessuno ha voluto approfondire; abbiamo sollecitato in tutti i modi i colleghi del gruppo democristiano in quanto il paese aspetta che venga affrontato e risolto questo drammatico problema: ma la nostra preoccupazione non ha mai avuto risonanza concreta. Abbiamo continuamente operato — lo voglio qui ricordare — con la mano tesa verso i colleghi democristiani perché volevamo risolvere questa angosciata questione; ma in proposito abbiamo registrato quasi una altalena di atteggiamenti: qualche volta sembrava che fossero disposti ad un incontro, qualche altra volta viceversa si ponevano in netto contrasto con noi. Ripeto ancora una volta che non vedo quindi che senso abbia l'emendamento in discussione quando noi abbiamo considerato come punto di riferimento la sentenza della Corte costituzionale.

Nella sentenza in questione non viene posta alcuna specificazione. Si fa semplicemente riferimento al turbamento dell'equilibrio psichico della gestante. Ora, nell'articolo 2 della proposta di legge, questo concetto si chiarisce, e si riconosce che la vita

psichica della donna viene turbata anche in relazione alle condizioni economiche o sociali o familiari ovvero all'accertamento di gravi malformazioni fetali. E, se dichiariamo valida la sentenza della Corte costituzionale, non vedo che motivo vi sia di estrapolare dall'articolo 2 l'ipotesi di aborto determinato in riferimento alle condizioni economiche o sociali o familiari della donna: in tutto ciò vi è una profonda contraddizione. Dirò anzi che la proposta di legge anche sotto questo profilo è più restrittiva rispetto alla sentenza della Corte costituzionale, nel senso che nella proposta si considera l'ipotesi delle condizioni economiche, familiari e sociali come causa di giustificazione soltanto se le stesse incidano sulla salute psichica della donna, mentre nella sentenza si pone il principio della tutela della salute psichica senza per altro procedere a delle specificazioni. Le specificazioni, pertanto, considerate nella proposta costituiscono indubbiamente una restrizione rispetto al principio enunciato nella sentenza della Corte costituzionale.

Rimane, infine, il terzo equivoco relativo alla richiesta avanzata di proclamare esplicitamente che l'aborto è reato. In verità, la richiesta appare assolutamente priva di fondamento se riferita alla proposta al nostro esame poiché all'articolo 16 si stabilisce che l'interruzione volontaria della gravidanza, al di fuori delle ipotesi tassativamente previste, è punita con la reclusione fino a tre anni. E poiché reato è un comportamento umano sanzionato con pena, è perfettamente inutile, superflua, priva di significato l'esigenza di proclamare che l'aborto è reato.

Per le ragioni che ho esposto il gruppo socialista italiano voterà contro l'emendamento proposto dall'onorevole Piccoli. (*Applausi a sinistra*).

Votazione segreta mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Avverto che i deputati Achilli ed altri, nel prescritto numero, hanno chiesto che la votazione sull'emendamento Piccoli 2. 5 sia effettuata a scrutinio segreto. Indico pertanto la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Piccoli 2. 5, nel testo modificato dal subemendamento Piccoli 0. 2. 5. 1.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(*I deputati segretari verificano le risultanze della votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	585
Votanti	584
Astenuti	1
Maggioranza	293
Voti favorevoli	298
Voti contrari	286

(*La Camera approva — Applausi al centro — Commenti*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati Dolores	Baldi
Abelli	Ballardini
Accreman	Ballarin
Achilli	Balzamo
Aiardi	Bandiera
Aldrovandi	Barba
Alfano	Barbi
Aliverti	Barboni
Allegri	Barca
Allera	Bardelli
Allocca	Bardotti
Aloi	Bargellini
Altissimo	Bartolini
Amadei	Baslini
Amadeo	Bassi
Amendola	Battaglia
Amodio	Battino-Vittorelli
Anderlini	Beccaria
Andreoni	Becciu
Andreotti	Belci
Angelini	Bellisario
Anselmi Tina	Bellotti
Antoniozzi	Belluscio
Armani	Bellussi Ernesta
Armato	Bemporad
Arnaud	Benedetti
Artali	Benedikter
Ascari Raccagni	Bensi
Assante	Berlinguer Enrico
Astolfi Maruzza	Berlinguer Giovanni
Averardi	Berloffa
Azzaro	Bernardi
Baccalini	Bernini
Bacchi	Bersani
Badini Confalonieri	Bertè
Baghino	Bertoldi
Baldassari	Biagioni
Baldassi	Biamonte

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° APRILE 1976

Bianchi Alfredo	Carta	D'Alema	Finelli
Bianchi Fortunato	Caruso	D'Alessio	Fioret
Bianco	Casapieri Quagliotti	Dall'Armellina	Fioriello
Biasini	Carmen	Dal Maso	Flamigni
Bignardi	Cassanmagnago	Dal Sasso	Fontana
Bini	Cerretti Maria Luisa	D'Angelo	Forlani
Birindelli	Castelli	D'Aniello	Fortuna
Bisaglia	Castellucci	d'Aquino	Foscarini
Bisignani	Castiglione	D'Arezzo	Foschi
Bodrato	Cataldo	D'Auria	Fracanzani
Boffardi Ines	Catanzariti	de Carneri	Fracchia
Boldrin	Catella	de' Cocci	Franchi
Boldrini	Cattanei	Degan	Frasca
Bollati	Cavaliere	Del Duca	Frau
Bologna	Ceccherini	De Leonardis	Froio
Bonalumi	Ceravolo	Delfino	Furia
Bonifazi	Cerra	Della Briotta	Fusaro
Bonomi	Cerri	Dell'Andro	Galasso
Borghi	Cerullo	De Lorenzo	Galli
Borra	Cervone	Del Pennino	Galloni
Borromeo D'Adda	Cesaroni	De Maria	Galluzzi
Bortolani	Chanoux	De Martino	Gambolato
Bortot	Chiacchio	De Marzio	Garbi
Bosco	Chiarante	de Meo	Gargani
Bolla	Chiovini Cecilia	de Michieli Vitturi	Gargano
Bottarelli	Ciacei	De Mita	Gasco
Bottari	Ciai Trivelli Anna	De Sabbata	Gaspari
Bova	Maria	de Vidovich	Gastone
Bozzi	Giampaglia	Di Giannantonio	Gava
Brandi	Ciccardini	Di Giesi	Genovesi
Bressani	Cirillo	Di Gioia	Giadresco
Brini	Cittadini	Di Giulio	Giannantoni
Bruschi	Ciuffini	Di Leo	Giannini
Bubbico	Coccia	Di Marino	Giglia
Bucciarelli Ducci	Cocco Maria	di Nardo	Gioia
Buffone	Codacci-Pisanelli	Di Puccio	Giolitti
Busetto	Colajanni	Di Vagno	Giomo
Buttafuoco	Colombo Emilio	Donat-Cattin	Giordano
Buzzi	Colombo Vittorino	Donelli	Giovanardi
Buzzoni	Colucci	Drago	Giovannini
Cabras	Columbu	Dulbecco	Girardin
Caiati	Compagna	Elkan	Giudiceandrea
Caiazza	Concas	Erminero	Granegna
Calabrò	Conte	Esposito	Granelli
Caldoro	Corà	Evangelisti	Grassi Bertazzi
Calveti	Corghi	Fabbri	Grilli
Canepa	Cortese	Fabbri Seroni	Guadalupi
Canestrari	Corti	Adriana	Guarra
Capponi Bentivegna	Corvatta	Faenzi	Guerrini
Carla	Cossiga	Fagone	Guglielmino
Capra	Costamagna	Federici	Gui
Caradonna	Cotecchia	Felici	Gullotti
Cardia	Coltone	Felisetti	Gunnella
Carenini	Covelli	Feroli	Ianniello
Cariglia	Craxi	Ferrari	Ingrao
Caroli	Cristofori	Ferri Mario	Innocenti
Carrà	Cuminetti	Ferri Mauro	Iotti Leonilde
Carri	Cusumano	Fibbi Giulietta	Iozzelli

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° APRILE 1976

Iperico	Mariotti	Patriarca	Rosali
Ippolito	Marocco	Pavone	Ruffini
Isgrò	Marras	Pazzaglia	Russo Carlo
Jacazzi	Martelli	Pedini	Russo Ferdinando
Korach	Martini Maria Eletta	Peggio	Russo Vincenzo
La Bella	Marzotto Caotorta	Pegoraro	Sabbatini
Laforgia	Maschiella	Pellegatta Maria	Saccucci
La Loggia	Masciadri	Pellicani Giovanni	Salvatore
La Malfa Giorgio	Masullo	Pellicani Michele	Salvi
La Malfa Ugo	Matta	Pellizzari	Sandomenico
Lamanna	Mattarelli	Pennacchini	Sandri
La Marca	Matteini	Perantuono	Sangalli
Lapenta	Mazzarrino	Perdonà	Santagati
La Torre	Mazzola	Perrone	Santuz
Lattanzio	Mazzotta	Petronio	Sanza
Lauricella	Mendola Giuseppa	Petrucci	Sartor
Lavagnoli	Menicacci	Pezzati	Savoldi
Lenoci	Menichino	Pica	Sboarina
Leonardi	Merli	Picchioni	Sbriziolo De Felice
Lettieri	Meucci	Piccinelli	Eirene
Lezzi	Miceli Salvatore	Picciotto	Scalfaro
Lima	Miceli Vincenzo	Piccoli	Scarlato
Lindner	Micheli Filippo	Piccone	Schiavon
Lizzero	Micheli Pietro	Pirolò	Scipioni
Lo Bello	Mignani	Pisanu	Scotti
Lobianco	Milani	Pisicchio	Scutari
Lodi Adriana	Milia	Pisoni	Sedali
Lombardi Giovanni	Miotti Carli Amalia	Pistillo	Segre
Enrico	Mirate	Pochetti	Semeraro
Lombardi Riccardo	Miroglio	Pompei	Serrentino
Longo	Misasi	Postal	Servadei
Lo Porto	Molè	Prandini	Servello
Lospinoso Severini	Monti Maurizio	Prearo	Sgarbi Bompani
Lucchesi	Monti Renato	Principe	Luciana
Lucifredi	Morini	Pucci	Sgarlata
Luraschi	Mosca	Pumilia	Signorile
Macaluso Antonino	Musotto	Querci	Simonacci
Macaluso Emanuele	Nahoum	Quilleri	Sinesio
Macchiavelli	Napolitano	Radi	Sisto
Maggioni	Natali	Raffaelli	Skerk
Magliano	Natta	Raich	Sobrero
Magnani Noya Maria	Niccolai Cesarino	Rampa	Spadola
Malagodi	Niccolai Giuseppe	Raucci	Spagnoli
Malagugini	Niccoli	Rausa	Speranza
Malfatti	Nicosia	Rauti	Spinelli
Mammi	Noberasco	Reale Giuseppe	Spitella
Manca	Nucci	Reale Oronzo	Sponziello
Mancinelli	Olivi	Reichlin	Stefanelli
Mancini Antonio	Orlandi	Rende	Stella
Mancini Giacomo	Orlando	Riccio Stefano	Storchi
Mancini Vincenzo	Orsini	Riela	Talassi Giorgi Renata
Mancuso	Padula	Riga Grazia	Tamini
Mantella	Pajetta	Riz	Tani
Marchetti	Palumbo	Roberti	Tantalo
Marchio	Pandolfi	Rocelli	Tarabini
Mariani	Pani	Rognoni	Tarsia Incuria
Marinelli	Papa	Romita	Taviani
Marino	Pascariello	Romualdi	Tedeschi

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° APRILE 1976

Terranova	Valiante
Terraroli	Vania
Tesi	Vecchiarelli
Tesini	Venegoni
Tessari	Venturini
Tocco	Venturoli
Todros	Vespignani
Tortorella Aldo	Velere
Tortorella Giuseppe	Vetrano
Tozzi Condivi	Vetrone
Traina	Vincelli
Trantino	Vincenzi
Traversa	Vineis
Tremaglia	Vitale
Tripodi Antonino	Vitali
Tripodi Girolamo	Volpe
Triva	Zaccagnini
Trombadori	Zaffanella
Truzzi	Zagari
Turchi	Zamberletti
Turnaturi	Zanibelli
Urso Giacinto	Zanini
Urso Salvatore	Zolla
Vaghi	Zoppetti
Vagli Rosalia	Zoppi
Valensise	Zurlo

Si è astenuto:

Salvatori

Sono in missione:

Mitterdorfer Salizzoni

Si riprende la discussione.

DEL PENNINO, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL PENNINO, *Relatore per la maggioranza*. Desidero comunicare alla Camera, anche a nome dei colleghi Bozzi e D'Aniello, che dopo l'approvazione dell'emendamento Piccoli 2. 5, modificante radicalmente la struttura del provvedimento proposto dalle Commissioni, rinunciamo all'incarico di relatori. (*Applausi a sinistra e all'estrema sinistra — Vivissimi commenti — Scambi di apostrofi tra deputati della sinistra e del centro — Richiami del Presidente*).

PRESIDENTE. Desidero che il presidente della IV Commissione esprima il suo parere sulla situazione che si è creata. (*Ru-*

mori — Vivi commenti del deputato Fortuna — Vivissime proteste al centro e a destra).

Onorevoli colleghi! Vogliate accettare l'esito delle votazioni con dignità! Onorevole Fortuna! Onorevole Fortuna, ascolti il Presidente! Basta, onorevole Fortuna!

Bisogna sapere accettare l'esito delle votazioni. (*Applausi a destra*). Nessun applauso, per carità, altrimenti invischiate anche me in queste vostre contese!

Onorevole Misasi ella ora è rimasto solo, non è poi un grande dramma. Ella fa propria la relazione?

MISASI, *Presidente della IV Commissione*. Signor Presidente, la nuova situazione determinata dalla dichiarazione fatta dai relatori — sulla quale, naturalmente, non discuto — è tale da esigere, a mio avviso, che la Commissione si riunisca per valutare i fatti ed eventualmente avanzare delle proposte (*Commenti*). Non posso certo assumere qui in aula, *ex abrupto*, un atteggiamento senza aver sentito la Commissione.

Ritengo quindi indispensabile una riunione delle Commissioni congiunte, giustizia e sanità, affinché queste possano eventualmente nominare i nuovi relatori.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, è forse la prima volta che mi si chiede un rinvio giustificato: in questo caso la richiesta è veramente motivata.

Desidero nel frattempo convocare la Conferenza dei capigruppo.

Sospendo la seduta.

La seduta, sospesa alle 18,5, è ripresa alle 18,40.

PRESIDENTE. Informo la Camera sulle decisioni adottate dalla Conferenza dei capigruppo.

Domani, venerdì 2 aprile, la Camera terrà seduta alle ore 10 per l'esame del bilancio della Camera. I lavori riprenderanno quindi lunedì, 5 aprile, per la discussione sulle linee generali del disegno di legge n. 4387 sul decentramento amministrativo dei comuni.

L'esame dei progetti di legge in materia di aborto sarà ripreso martedì 6 aprile, con due sedute, nel corso delle quali sono previste votazioni.

Mercoledì 7 aprile, in coincidenza con l'inizio del congresso del partito liberale, la Camera dedicherà la seduta allo svolgimento degli emendamenti ancora non esaminati sul progetto di legge per la regolamentazione dell'aborto.

Approvazioni in Commissione.

PRESIDENTE. Nella riunione di oggi, in sede legislativa, la X Commissione (Trasporti) ha approvato i seguenti progetti di legge:

« Modifica dell'articolo 1 della legge 4 marzo 1963, n. 388, contenente norme per la difesa dalle discriminazioni di bandiera » (*approvato dalla VIII Commissione del Senato*) (4225);

« Norme concernenti la progettazione, la costruzione e la gestione di impianti di ricezione e di trattamento delle morchie e delle acque di zavorra e lavaggio delle petroliere » (*approvato dalla VIII Commissione del Senato*) (4227).

Assegnazione a Commissione in sede legislativa.

PRESIDENTE. Per consentire di procedere all'abbinamento richiesto dall'articolo 77 del regolamento è assegnata alla sottoindicata Commissione, in sede legislativa, la seguente proposta di legge, che verte su materia identica a quella contenuta nei progetti di legge nn. 3365-bis, 3724-bis, 4274, 4343 già assegnati alla Commissione stessa in sede legislativa:

IX Commissione (*Lavori pubblici*):

ALMIRANTE ed altri: « Provvedimenti per accelerare e completare la ricostruzione dei paesi della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968 » (4391) (*con parere della I, della II, della V, della VI, della VII e della XII Commissione*).

Annunzio di interrogazioni e di interpellanze.

GIRARDIN, *Segretario*, legge le interrogazioni e le interpellanze pervenute alla Presidenza.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Venerdì 2 aprile 1976, alle ore 10:

1. — Assegnazione di progetti di legge alle Commissioni in sede legislativa.

2. — Conto consuntivo delle spese interne della Camera dei deputati per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1974 (doc. VIII, n. 7);

Progetto di bilancio delle spese interne della Camera dei deputati per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1976 (doc. VIII, n. 8).

3. — *Seguito della discussione delle proposte di legge:*

FORTUNA ed altri: Disciplina dell'aborto (1655);

CORTI ed altri: Norme sulla interruzione della gravidanza (3435);

FABBRI SERONI ADRIANA ed altri: Norme per la regolamentazione della interruzione volontaria di gravidanza (3474);

MAMMI ed altri: Istituzione dei « consultori comunali per la procreazione responsabile ». Revisione delle norme del codice penale relative alla interruzione della gravidanza (3651);

ALTISSIMO ed altri: Disposizioni sulla propaganda anticoncezionale e l'educazione sessuale per una procreazione responsabile, sull'interruzione della gravidanza e sull'abrogazione di alcune norme del codice penale (3654);

PICCOLI ed altri: Disposizioni relative al delitto di aborto (3661).

4. — *Discussione delle proposte di legge:*

Senatori DALVIT ed altri: Abrogazione dell'articolo 1 della legge 28 gennaio 1970, n. 17, recante disposizioni integrative della legge 2 agosto 1967, n. 799, sull'esercizio della caccia e modifica dell'articolo 2 della predetta legge 2 agosto 1967, n. 799 (*approvata dalla IX Commissione permanente del Senato*) (3425);

GIOMO ed altri: Disposizioni relative all'esercizio dell'uccellazione (588);

VAGHI ed altri: Norme per la tutela e la salvaguardia dell'avifauna migrante nell'ambito dell'attività venatoria (3531);

— Relatore: Truzzi.

5. — *Discussione dei progetti di legge (ai sensi dell'articolo 81, comma 4, del regolamento):*

ALMIRANTE ed altri: Inchiesta parlamentare sulle « bande armate » e sulle organizzazioni paramilitari operanti in Italia (21);

TOZZI CONDIVI: Norme di applicazione degli articoli 39 e 40 della Costituzione (243);

— Relatore: Mazzola;

ANDERLINI ed altri: Istituzione di una Commissione di indagine e di studio sui problemi dei codici militari, del regolamento di disciplina e sulla organizzazione della giustizia militare (473);

ANDERLINI ed altri: Norme sul commissario parlamentare alle forze armate (472);

— Relatore: de Meo;

RAFFAELLI ed altri: Modifiche alle norme relative all'imposta sui redditi di ricchezza mobile e all'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo derivante da lavoro dipendente e da lavoro autonomo (1126);

RICCIO STEFANO: Disciplina giuridica delle associazioni sindacali, del contratto collettivo di lavoro, dello sciopero e della serrata (102);

— Relatore: Mazzola;

VINEIS ed altri: Costituzione di una Commissione di inchiesta parlamentare sui responsabili, promotori, finanziatori e fiancheggiatori della riorganizzazione del disciolto partito fascista (*urgenza*) (608);

e delle proposte di legge costituzionale:

ALMIRANTE ed altri: Modifiche degli articoli 56 e 57 della Costituzione per l'elettorato passivo degli italiani all'estero (554);

— Relatore: Codacci-Pisanelli;

TRIPODI ANTONINO ed altri: Designazione con legge della Repubblica dei capoluoghi delle regioni a statuto ordinario (986);

— Relatore: Galloni.

6. — *Discussione delle proposte di legge (ai sensi dell'articolo 107, comma 2, del regolamento):*

BOFFARDI INES: Estensione dell'indennità forestale spettante al personale del ruolo tecnico superiore forestale a tutto il personale delle carriere di concetto ed esecutiva dell'amministrazione del Corpo forestale dello Stato (*urgenza*) (118);

— Relatore: De Leonardis;

BOFFARDI INES e CATTANEI: Contributo annuo dello Stato alla fondazione Nave scuola redenzione Garaventa con sede in Genova (*urgenza*) (211).

La seduta termina alle 18,45.

Ritiro di un documento del sindacato ispettivo.

Il seguente documento è stato ritirato dal presentatore: interrogazione con risposta scritta Lenoci n. 4-16713 del 25 marzo 1976.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI
Dott. MARIO BOMMEZZADRI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. MANLIO ROSSI

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° APRILE 1976

INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE
ANNUNZiateINTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE

SGARBI BOMPANI LUCIANA, BORTOLANI E MORINI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza:

che, per effetto del mancato finanziamento della legge 29 maggio 1967, n. 369, istitutiva dell'assistenza malattia ai pensionati coltivatori diretti per gli anni 1973, 1974, 1975 e 1976, alle Casse mutue comunali della provincia di Modena, sono venuti a mancare 800 milioni di lire per garantire ai 20 mila pensionati l'assistenza prevista dalla legge;

che le Casse mutue coltivatori diretti della nostra provincia, impossibilitate a fare fronte a tali oneri, minacciano di sospendere l'assistenza.

Per sapere quali provvedimenti e iniziative intenda prendere per fare fronte, in attesa della riforma sanitaria, al problema segnalato che interessa non solo questa provincia, ma l'intero territorio nazionale.

(5-01266)

ZOPPETTI, DI GIULIO, NOBERASCO E GRAMEGNA. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, dell'industria, commercio e artigianato e delle partecipazioni statali.* — Per sapere:

se corrisponda a verità che gli ex dirigenti dell'IRI e degli enti di gestione delle partecipazioni statali attualmente in quiescenza stiano per ottenere scandalosi aumenti di pensione tramite apposito decreto, il quale dovrebbe stabilire che la maggiorazione della percentuale in misura del 19 per cento della retribuzione imponibile che finora l'IRI ha versato all'INPDAI ai fini pensionistici indistintamente per tutti i dirigenti non venga calcolata più sugli attuali massimali di lire 13.903.000 ma elevandoli con decorrenza 1° gennaio 1973 a lire 16.445.000 e al 1° gennaio 1974 a lire 17 milioni 641.000; della maggiorazione godrebbero i dirigenti attualmente in servizio, e quelli collocati a riposo dopo il 1° gennaio 1973;

quali immediate misure intendano adottare affinché simile scandaloso fatto non abbia a verificarsi;

se ritengano indispensabile procedere a iniziative atte ad avviare la perequazione nel settore onde poter quanto prima giungere alla unificazione dell'attuale sistema previdenziale.

(5-01267)

CARDIA, SEGRE, BOTTARELLI, SANDRI E CORGHI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere quali siano le ragioni che hanno indotto il rappresentante dell'Italia nel Consiglio di sicurezza dell'ONU ad astenersi nella votazione sulla risoluzione di condanna dell'intervento militare del Sud Africa in Angola.

Tale intervento ha assunto, secondo un giudizio universalmente accettato, il carattere di aggressione armata tesa ad impedire il successo sul piano politico, militare e diplomatico del MPLA, movimento che si è affermato nello sviluppo della lotta di liberazione in quel paese, come unico e legittimo rappresentante del popolo angolano e che dirige la Repubblica popolare d'Angola, oggi riconosciuta internazionalmente da pressoché tutti i paesi del mondo, Italia compresa.

Non si comprende perciò l'esitazione del Governo italiano a condannare apertamente quell'intervento e ad associarsi quindi alle forze che, in Africa e in tutto il mondo, lottano contro i regimi razzisti dell'Africa australe e contro la minaccia che da quei regimi deriva di nuovi sanguinosi conflitti nel continente africano.

(5-01268)

CASTIGLIONE, LENOCI E CANEPA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere -

premesso che risulta che, in relazione alla situazione generale della spesa pubblica, il Ministero della pubblica istruzione dovrà procedere alla riduzione di alcune voci di bilancio;

premesso altresì che appare preoccupante l'ipotesi che ciò riduca ulteriormente le disponibilità delle scuole e delle università, in una situazione in cui già il bilancio è quasi totalmente assorbito dalle spese di personale -

quali indagini il Ministro stia effettuando per verificare ogni possibilità di risparmio sulle spese superflue;

si desidera sapere in particolare se non sia opportuno iniziare i tagli delle spese totalmente improduttive, tra le quali appare ad esempio evidente quella per medaglie e diplomi: la relativa voce di bilancio è modesta, ma il costo amministrativo generale di tale attività è molto più elevato, esistendo al Ministero un apposito ufficio « ceri-

moniale e onorificenze », ed essendo impegnato periferico, per le relative incombenze, numeroso personale;

si desiderano infine informazioni dettagliate sui risparmi che il Ministero ritiene possibili, e sui criteri con cui il Ministero intende individuare i capitali di spesa da ridurre.

(5-01269)

* * *

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

CATALDO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se ritenga opportuno decidere in ordine all'anticipata partenza del rapido Roma-Taranto delle ore pomeridiane in partenza da Roma alle 16,30.

Difatti l'orario non soddisfa i viaggiatori in partenza da Roma che al massimo alle ore 14 hanno già soddisfatto le esigenze della mattinata e che certamente non possono esplicare attività nelle ore pomeridiane perché ogni ufficio è chiuso.

Inoltre alle stazioni ferroviarie della Basilicata, soprattutto dopo Potenza, giunge in ora in cui non esiste più alcun servizio di *pullman* creando grave disagio per i viaggiatori della maggior parte dei comuni della provincia di Potenza.

Al lume di tali considerazioni, si chiede di conoscere se sia quanto meno allo studio la possibilità di anticipare la partenza da Roma almeno di un'ora o ripristinare il vecchio orario delle 15,21. (4-16793)

CATALDO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia a conoscenza dell'ordine del giorno approvato dall'assemblea interregionale dell'unione segretari provinciali e comunali del Mezzogiorno, riunitasi in data 13 dicembre 1975 a Metaponto in ordine alla interpretazione della legge 6 dicembre 1975, n. 382, il cui secondo comma se interpretato restrittivamente tradisce la *ratio* ed i motivi ispiratori della legge.

Infatti la legge è stata voluta per sanare una situazione di fatto e pertanto ha fissato le condizioni per la partecipazione al concorso per la nomina alla qualifica iniziale dei segretari comunali in due punti:

a) essere in servizio in posizione di fuori ruolo con incarico di reggente o supplente alla data del 30 giugno 1975;

b) aver maturato un periodo di servizio di almeno sei mesi anche non continuativi in posizione di fuori ruolo, reggente o supplente.

Per quanto sopra premesso si chiede di sapere se il Ministro ritenga che debbano essere ammessi al concorso tutti i segretari che, in servizio il 30 giugno 1975, abbiano maturato i sei mesi richiesti alla data di pubblicazione del bando di concorso. (4-16794)

MIOTTI CARLI AMALIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere il parere del Governo sulla risoluzione n. 59 dal titolo «L'Unione europea e l'Unione dell'Europa occidentale» adottata dal Comitato dei presidenti dell'Assemblea dell'UEO il 1° marzo 1976.

L'interrogante chiede in particolare se il Governo ritenga opportuno di riconfermare la validità delle attuali competenze dell'UEO, in tutti i suoi organi, data la loro consolidata esperienza nel ventennio di attività dell'Assemblea parlamentare dell'UEO. (4-16795)

ANGRISANI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, dell'industria, commercio e artigianato e della sanità.* — Per sapere se siano a conoscenza della minaccia di chiusura della filiale romana dell'Istituto De Angeli farmaceutici con sede in Milano, via Serio 15.

Tale provvedimento, preso in un momento particolarmente difficile della vita nazionale, è incomprensibile dato il continuo incremento degli utili della ditta stessa.

Al riguardo si fa presente che la ditta De Angeli continuerebbe a vendere i propri prodotti sulla piazza di Roma e provincia servendosi di intermediari a danno dei dipendenti della filiale di Roma che si troverebbero automaticamente licenziati.

L'interrogante intende conoscere le iniziative ed i provvedimenti che saranno presi al fine di evitare la chiusura della filiale De Angeli romana che sarebbe un altro duro colpo agli attuali livelli di occupazione ed anche per impedire l'ulteriore sfruttamento commerciale nella città di Roma della detta azienda a danno dei lavoratori. (4-16796)

RIGHETTI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare nei confronti del comandante la caserma dei carabinieri di Monte San Giovanni Campano (Frosinone) che in più di una occasione ha ostentato la propria ostilità nei confronti di quella amministrazione comunale in carica, rifiutandosi, per esempio, di fornire la propria collaborazione per far rispettare le ordinanze nn. 119 e 134 in materia sanitaria e rendendosi colpevole di negligenza palese in occasione di una manifestazione pubblica avvenuta il 28 febbraio 1976 presso la sede comunale. (4-16797)

VESPIGNANI, FIORIELLO E RAFFAELLI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se non ritenga di dover intervenire con urgenza per sopperire alla grande carenza di efficienza e di tempestività nell'assolvimento dei sempre crescenti compiti loro assegnati denunciate dalle direzioni provinciali del tesoro di moltissime province in particolare nel centro-nord del paese.

Se non ritenga che, verificata la carenza di personale rispetto agli organici, si debba provvedere utilizzando quel personale resosi disponibile dalla graduale cessazione delle rispettive attività dei cosiddetti enti inutili, previa opportuna riqualificazione, delle rispettive professionalità.

Se rispondano a verità le notizie diffuse di recente, secondo le quali il Ministero del tesoro si appresterebbe a richiamare in servizio per espletare compiti di carattere amministrativo presso le predette direzioni provinciali del tesoro personale ex militare dei Corpi della guardia di finanza e della polizia collocati a riposo per raggiunti limiti di servizio utile, ai fini delle loro precedenti funzioni espletate nei Corpi suddetti. (4-16798)

RUSSO FERDINANDO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a conoscenza che, nonostante sia stato positivamente valutato dagli interessati il meccanismo amministrativo predisposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la concessione dei contributi relativi ai fabbricati rurali distrutti o danneggiati dal terremoto del 1968 nella Valle del Belice, non è stato ancora possibile soddisfare le domande avanzate dai coltivatori diretti aventi diritto alla ricostruzione dei caseggiati rurali.

Considerato che tutte le somme disponibili sembra siano state impegnate dagli ispettorati forestali delle province di Trapani, Agrigento, Palermo e Enna;

tenuto presente che numerosi progetti presentati e istruiti presso detti ispettorati non hanno, al momento, la copertura finanziaria, l'interrogante chiede di conoscere:

a quanto ammontino, per le province in questione, le somme occorrenti alla ricostruzione dei fabbricati rurali distrutti dal terremoto;

quali eventuali residui siano disponibili in atto;

quante domande di intervento giacciono inevase presso gli ispettorati forestali e dell'agricoltura perché presentate fuori termine;

quali iniziative ritenga adottare, in vista del rifinanziamento dei provvedimenti per le popolazioni agricole dei comuni della Sicilia colpiti dal terremoto del 1968, perché vengano stanziati le somme necessarie per le finalità di cui alla lettera b) dell'articolo 24 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 241, e siano assicurate le provvidenze fissate per le aziende agricole terremotate a quanti ne hanno il diritto.

(4-16799)

D'ALESSIO E POCHETTI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza della protesta del comune di Roccagorga che lamenta la mancata applicazione dell'accordo intercorso con l'ufficio provinciale del lavoro di Latina per la suddivisione dei posti di lavoro derivanti da nuovi insediamenti industriali nella zona di Mazzocchio essendo accertata che la percentuale del 5 per cento attribuita al suddetto comune non ha trovato alcun riscontro nella occupazione presso i suddetti stabilimenti e per conoscere quindi se, attuando una rapida indagine conoscitiva il Ministero intenda fornire dati precisi circa l'attuale consistenza della manodopera, suddivisa secondo i comuni di appartenenza che sono i seguenti: Sezze, Roccagorga, Maenza, Prossedi, Roccasecca, Priverno, Sonnino, Monte San Biagio, Terracina, Sabaudia, San Felice Circeo per quanto si riferisce agli stabilimenti Frine-Fashion, Ray-Slim. (4-16800)

ALDROVANDI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato delle pratiche di pensioni di guerra da lungo tempo giacenti presso il Ministero:

pratica n. 9060871 di Soverini Luciano, nato a Bologna il 15 gennaio 1921 e ivi residente;

posizione n. 1646903, domanda di aggravamento di Verzelli Ivo, nato a Monghidoro (Bologna) il 4 maggio 1920 residente a Prato (Firenze);

pratica n. 385991 - 24785 F.P. di Rosi Edmondo, abitante a Bologna in via Maiani n. 2;

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° APRILE 1976

ricorso n. 704260 - posizione amministrativa 2013304 di Menabo Guido nato il 29 maggio 1925 abitante a Torino in via Gorizia 147;

pratica n. 386410 di Rizzi Romano, residente a Bologna in via Lorenzetti 17.
(4-16801)

QUARANTA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se ritenga dare le opportune disposizioni per definire la pratica di pensione di guerra intestata al signor Nicola Avenia, nato a Monte Cicerale (Salerno) l'8 agosto 1923, che ha in atto il riesame amministrativo del ricorso n. 779572, trasmesso alla direzione generale delle pensioni di guerra dalla Corte dei conti in data 20 agosto 1972 con elenco n. 5373.
(4-16802)

QUARANTA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere notizie circa la pratica di pensione di guerra intestata al signor Antonio Gallo, nato il 30 marzo 1911, posizione n. 1489793, e trasmessa al comitato di liquidazione con elenco n. 995921 sin dal 27 agosto 1975.
(4-16803)

SISTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali sono le ragioni che ritardano o si frappongono all'esame e alla conseguente pronuncia circa la pratica relativa alla istituzione di un patronato (EPAI) da molto tempo richiesta dalla « Libera associazione nazionale mutilati e invalidi civili » (LANMIC).

È appena il caso di sottolineare che un apposito patronato di assistenza è postulato dalla vasta e viva presenza, all'interno della società italiana, della LANMIC, che ha già dimostrato, e dimostra, di affrontare con molta sensibilità e senso di responsabilità i molteplici problemi che travagliano la numerosa e bisognosa categoria dei cittadini invalidi.
(4-16804)

PELLEGATTA MARIA AGOSTINA, TESCHI, CARDIA, BINI, VAGLI ROSALIA e CORGHI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e degli affari esteri.* — Per conoscere per quale motivo non sia ancora registrato e promulgato il decreto delegato, predisposto dal Ministero degli esteri e dal

Ministero della pubblica istruzione ed approvato dalla Commissione di cui all'articolo 18 della legge n. 477 nel mese di ottobre 1975, che disciplina, tra l'altro, anche le modalità per la destinazione degli insegnanti nelle scuole italiane all'estero. Tanto più che, a questa disciplina, si è provveduto ancora per l'anno 1976-77 con decreto interministeriale emesso in base alla vecchia legislazione e che, per la disposizione contenuta nel penultimo comma dell'articolo 1 dello stesso decreto, esclude la quasi totalità degli insegnanti aventi diritto in quanto non in condizione di documentare con decreto perfezionato e registrato presso la Corte dei conti la loro qualifica di ordinario. Impossibilità che non può in alcun modo addebitarsi agli interessati ma solo e totalmente a chi, come il Ministro della pubblica istruzione, dovrebbe sapere che questi decreti di attribuzione della qualifica di ordinario non solo non sono stati registrati dalla Corte dei conti, ma neppure emessi dal medesimo Ministro per tutti gli insegnanti che siano entrati nei ruoli a partire dal 1971 - in base a leggi approvate però tra il 1966 e il 1968.

In particolare gli interroganti vogliono sapere se i Ministri competenti non intendano correggere il sopra citato decreto interministeriale 8 agosto 1975, nel senso di eliminare il penultimo comma dell'articolo 1 e di accertare in forma diversa, ed immediatamente possibile, la qualifica di ordinario richiesta agli aspiranti.
(4-16805)

CANEPA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se sia a conoscenza delle disumane condizioni di vita, indegne di una nazione civile, in cui sono costretti i detenuti minorenni rinchiusi nel carcere di « Marassi » di Genova, alloggiati in celle malsane in promiscua comunità con detenuti adulti, nutriti con vitto scadente e insufficiente, impossibilitati a svolgere qualsiasi attività, a giocare, a usufruire di un più lungo periodo di « aria » nel cortile del carcere, sottoposti ad atti di violenza continui da parte di detenuti più anziani;

per sapere quali provvedimenti intenda con urgenza adottare - anche di fronte al ritardo con cui vengono svolti gli interrogatori ed esaminate le istanze di libertà provvisoria dei minori sottoposti a carcerazione preventiva - per porre termine ad una situazione vergognosa che rende impossibile ogni intervento rieducativo, da un punto di

vista psicologico e sociale — anche in base alle prescrizioni della nuova legge carceraria —, e bolla come ipocrita ogni appello a combattere la delinquenza, dal momento che le stesse istituzioni sono teatro abituale di violenza e incentivo al crimine. (4-16806)

LENOCI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, delle finanze e di grazia e giustizia.* — Per conoscere se corrisponda al vero che:

a) nella provincia di Bari ci siano impiegati statali e parastatali i quali esercitano pubblicamente e abusivamente le funzioni di « consulenti tributari e del lavoro », retribuite;

b) pur essendoci delle precedenti diffide fatte dalle autorità competenti e, cioè, dall'Ispettorato del lavoro, non è stato mai adottato nei confronti degli stessi alcun provvedimento punitivo, per cui essi continuano indisturbati a seguire tale condotta nonostante che essa sconfini nell'illecito civile con la flagrante inosservanza delle norme previste dalle leggi nn. 1081 e 1815, articolo 2, e in quello penale per evasioni fiscali dipendenti dai compensi e dagli onorari da tali abusivi percepiti.

Quanto precede viene richiesto in quanto le persone di cui si parla svolgono una indebita concorrenza a danno dei professionisti del ramo regolarmente iscritti negli albi professionali, attirando clienti che ad essi si rivolgono più che per la loro preparazione professionale, per il fatto che sono impiegati presso gli uffici distrettuali delle imposte dirette ed indirette, gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, gli uffici di collocamento e gli uffici comunali. (4-16807)

CARDIA E BOLDRINI. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere a quali conclusioni siano giunti le indagini e i controlli supplementari decisi dal Ministero in ordine alla progettata produzione su larga scala nello stabilimento di Sarroch (Cagliari) della Italproteine (ANIC) di proteine per uso zootecnico; e per conoscere, altresì, le ragioni del ritardo nella conclusione delle indagini medesime.

Si gradirebbe, infine, sapere se risulti al Ministro che in altri paesi (Francia, Gran Bretagna, URSS) produzioni similari sarebbero già da tempo in atto, con risultati positivi per quanto concerne lo sviluppo del settore zootecnico. (4-16808)

MIROGLIO. — *Ai Ministri del tesoro e delle finanze.* — Per sapere:

se siano a conoscenza che la differenza di decorrenza nell'applicazione del tasso ufficiale di sconto della Banca d'Italia, dei tassi attivi ai clienti e dei tassi passivi decisi dall'Asso-Bancaria ha provocato enormi profitti per le banche;

se siano inoltre a conoscenza che l'aumento dei tassi passivi non viene applicato automaticamente a tutti i clienti, ma solo a quelli che ne fanno richiesta e fra questi di norma non ci sono i piccoli risparmiatori che costituiscono la massa dei depositi perché di norma non ne sono a conoscenza;

se, tenuto conto che detto fenomeno si è già verificato nel 1974, nel 1975 e nei giorni scorsi, per il futuro non intendano meglio proporzionare gli aumenti dei tassi attivi e passivi e fissarli la stessa decorrenza;

se infine non ritengano giusto recuperare almeno in parte detti utili alla comunità nazionale tassando le ingenti somme lucrare dalle banche in modo non sempre ortodosso specie nei confronti dei piccoli risparmiatori. (4-16809)

BORTOLANI E PREARO. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere — ricordato:

a) che la Commissione CEE con regolamento n. 2518/74 del 4 ottobre 1974 definiva le misure da adottare con decorrenza 7 ottobre 1974 in seguito all'aumento generale del livello dei prezzi del settore agricolo (per le barbabietole da zucchero +5 per cento) e con regolamento n. 2670/74 del 21 ottobre 1974 stabiliva i nuovi tassi di conversione da applicare nel settore agricolo per la lira italiana (recupero svalutazione del 4 per cento);

b) che, in esecuzione dei citati regolamenti comunitari, il provvedimento CIP n. 2/75 del 16 gennaio 1975 (pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 17 del 18 gennaio 1975), nel fissare i nuovi prezzi di vendita dello zucchero a valere dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso, ha disposto il versamento alla Cassa conguaglio zucchero dell'importo di lire 20,5460 per chilo netto, quale differenza fra i prezzi stabiliti dal citato prov-

vedimento CIP e quelli precedentemente in vigore, per i quantitativi di zucchero di produzione nazionale in giacenza presso i produttori alla data del 18 gennaio 1975, nonché l'importo di lire 19,5460 per chilo netto, per lo zucchero già legittimato e ancora di proprietà delle imprese produttrici all'entrata in vigore del provvedimento stesso;

c) che il provvedimento CIP n. 2/75 ha stabilito altresì che gli importi come sopra riscossi dalla Cassa congruaglio zucchero dovranno essere distribuiti ai produttori di bietole e di zucchero per la produzione 1974 secondo le modalità che verranno determinate con successivo provvedimento CIP;

osservato:

1) che i sopra menzionati regolamenti comunitari avrebbero dovuto entrare immediatamente in vigore in Italia, così come affermato anche dalla Corte di Lussemburgo;

2) che, per effetto del ritardo con cui il provvedimento CIP n. 2/75 ha dato applicazione ai citati regolamenti CEE, gli aumenti disposti dalla Comunità sono stati calcolati sui quantitativi di zucchero giacenti al 18 gennaio 1975 (quando cioè erano stati smerciati ai prezzi precedentemente fissati i due terzi circa della produzione di zucchero 1974) anziché sull'intera produzione dell'anno (circa 9 milioni di quintali);

3) che, in conseguenza di quanto dianzi esposto, si è venuta a creare una discriminazione a svantaggio dei bieticoltori italiani rispetto ai produttori degli altri paesi *partners* nei quali gli aumenti di prezzo sono entrati immediatamente in vigore;

4) che ai danni derivati dal ritardo di cui sopra si aggiunge quello del mancato pagamento dello sfioramento di prezzo ai bieticoltori italiani per il fatto che a tutt'oggi non è stato emanato il « successivo provvedimento CIP » che avrebbe dovuto stabilire le modalità di distribuzione degli importi spettanti ai produttori —:

se si intenda provvedere immediatamente a distribuire gli importi spettanti ai bieticoltori ai sensi dei citati regolamenti comunitari e se si intenda che la differenza di prezzo oggetto di sfioramento venga calcolata non già sui quantitativi giacenti al 18 gennaio 1975, ma sulla intera produzione di zucchero del 1974. (4-16810)

COTECCHIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere la posizione attuale di Guerreri Matteo fu Gaetano, nato a Mazzarino in provincia di Caltanissetta il 22 maggio 1905, domiciliato in Roma in via Taro, 25, pensionato INPS in possesso del libretto numero 5669504, categoria VO, il quale avanzò istanza sin dal 16 marzo 1973 con raccomandata con ricevuta di ritorno n. 3991 per ottenere la riliquidazione della pensione più l'accreditamento dei contributi utili a pensione versati dal 1° giugno 1945 al 30 settembre 1950 per un importo di lire 10.486,10 periodo questo che non venne valutato e quindi non conteggiato all'atto della liquidazione della pensione.

Il predetto, malgrado abbia inoltrato reclami dal 1973 a tutt'oggi non ha ancora ottenuto alcuna risposta. (4-16811)

COTECCHIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* — Per sapere —

premesso che ieri mattina è iniziato davanti ai giudici della I sezione della Corte di assise di Roma il processo per l'assassinio dell'appuntato di pubblica sicurezza Antonio Cardilli, ucciso a freddo il 13 marzo 1972 da 4 banditi che, armi alla mano rapinarono 220 milioni;

considerato che quello fu il primo spietato assassinio per colpire al cuore lo Stato: il cuore rappresentato appunto dal povero Antonio Cardilli e lo Stato dalla divisa che egli indossava, lacerata ed insanguinata da una raffica di mitra —

se debba considerarsi una propria e vera abdicazione ai categorici ed imprescindibili doveri da parte del Governo per non essersi costituito parte civile nel processo in atto, venendo così meno allo elementare dovere di assistere la sventurata e frastornata vedova che non ha altro conforto se non quel figlioletto di 8 anni che stringe al fianco con disperata dignità;

e per conoscere se lo Stato, per il quale Antonio Cardilli sacrificò la vita pensi di essere soddisfatto solamente nell'inviare l'immane telegramma o far tenere la corona — quella istituzionale — che poi ha il posto d'onore ai solenni funerali della vittima del dovere, lasciando indi al loro pianto, alla loro disperazione, ai loro problemi, al loro cupo e solitario dolore la vedova e gli orfani. (4-16812)

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro di grazia e giustizia, per conoscere per quali ragioni non si sia ancora proceduto a sospendere il direttore del manicomio giudiziario "Filippo Saporito" di Aversa, professor Ragozzino Domenico, all'esito della requisitoria, depositata sin dal 5 marzo 1976, dal sostituto procuratore generale della Repubblica dottor Alfredo Sant'Elia che, nel chiedere il rinvio a giudizio del predetto direttore per comportamenti altamente criminosi nei confronti dei detenuti, sollecita la sospensione cautelare, al fine di evitare l'inquinamento delle prove che il Ragozzino va compiendo.

« Gli interroganti pertanto richiedono che il Ministro, in virtù dei suoi poteri, proceda, dal canto suo, senza ulteriori indugi ad adottare il provvedimento di sospensione amministrativa, anche alla luce dello stato di turbativa che la permanenza del Ragozzino determina nell'istituto, caratterizzata da pesanti intimidazioni ed inammissibili sollecitazioni volte a favorire, mediante disordini, artificiose solidarietà, come registrano le cronache di questi giorni, comportamento assolutamente incompatibile con le sue funzioni.

(3-04509) « COCCIA, SANDOMENICO, MALAGUGINI, SPAGNOLI, BERLINGUER GIOVANNI, ACCREMAN, STEFANELLI, BENEDETTI, CAPPONI BENTIVEGNA CARLA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri dei lavori pubblici e del tesoro, per conoscere se ritengano urgente e doveroso intervenire per consentire l'ultimazione dei lavori delle tratte autostradali Roma-Abruzzo in corso di esecuzione.

In merito l'interrogante fa presente:

1) tali lavori sono già stati realizzati all'80 per cento;

2) la loro interruzione determinerebbe l'inutilizzazione di opere e manufatti del valore di centinaia di miliardi e comporterebbe la disoccupazione di migliaia di lavoratori;

3) lo stato di avanzata esecuzione dei lavori aveva già determinato alla fine dello

scorso anno la decisione responsabile del Ministero dei lavori pubblici di favorirne l'ultimazione.

(3-04510)

« DELFINO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dell'interno, per sapere se dopo gli ultimi gravi episodi di violenza avvenuti a Brescia, nel quartiere Abba, dove nella notte del 30-31 marzo 1976 le Brigate Rosse hanno potuto esercitarsi in spari, lancio di bombe molotov, seminando ovunque scritte sovversive, di grande evidenza e proporzioni come quella assai significativa "il potere politico si conquista con il fucile" determinando uno stato di vero panico tra la popolazione che si è sentita del tutto indifesa, il Ministro vuole intervenire con prontezza e decisione, posto che ormai da troppo tempo avvengono in città fatti di violenza e di delinquenza ad opera del teppismo di sinistra con pericolo per la incolumità della popolazione.

« L'interrogante chiede al Ministro di tutelare la sicurezza dei cittadini ed in particolare, a tale scopo, di avviare subito una indagine seria sulle brigate rosse a Brescia;

se egli ritiene indispensabile di sollecitare perquisizioni nelle sedi di tutti i movimenti extraparlamentari di sinistra, qualificati ormai come noti covi per tutte le azioni criminose e centri di riunioni e punti di riferimento dei gruppi armati comunisti, specie dopo le ultime vicende da noi denunciate in questi mesi e dopo le recenti visite bresciane di esperti della anarchia e della violenza comunista, come il Lazagna e il Semeria.

(3-04511)

« TREMAGLIA ».

INTERPELLANZE

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri delle partecipazioni statali, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e foreste e del tesoro e il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord, per conoscere — in ordine ai disattesi impegni di intervento a favore dei terremotati della Valle del Belice e per quanto attiene la ricostruzione vera e propria e per quanto attiene il decollo socio-economico della zona (articolo 59 della leg-

ge 18 marzo 1968, n. 241) — se vi siano state disfunzioni, carenze e responsabilità e quali.

« Gli interpellanti chiedono altresì che si dia un esatto ed autentico quadro degli stanziamenti, delle realizzazioni, delle progettazioni, e dell'esecuzione dei progetti allo scopo di accertare le verità e sgombrare il terreno da grossi polveroni che sono stati sollevati in questi ultimi tempi con il rischio di degenerare in una sorta di populismo qualunquistico.

(2-00808) « CUSUMANO, ACHILLI, LENOCI, FAGONE, MICELI SALVATORE, ZAFFANELLA, GIOVANARDI, MUSOTTO ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia per conoscere — pur comprendendo lo stato di esasperazione che ha spinto taluni rappresentanti dei terremotati della Valle del

Belice alla manifestazione odierna in Piazza Montecitorio e pur ribadendo la loro ferma richiesta di accelerare i provvedimenti e le indagini nei riguardi della zona suddetta — quali sono le reazioni del Governo di fronte agli *slogans*, ripetuti ad intervalli assai brevi e diffusi dagli altoparlanti in tutta la piazza e nelle sue adiacenze, di irripetibile oscenità e volgarità.

« Poiché la ripetizione di tali *slogans* per alcune ore non ha determinato la benché minima reazione, né da parte delle forze dell'ordine né dell'autorità giudiziaria, gli interpellanti chiedono di sapere se il Governo non annette più alcun valore al proprio prestigio ed all'autorità dello Stato e se il reato di vilipendio al Governo figura tutt'ora tra quelli contemplati dal codice penale.

(2-00809) « COSTAMAGNA, MASSI, CAROLI ».